Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 4 giugno 1925** — **Numero 129**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1057.

LEGGE 28 maggio 1925, n. 789.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge;

3° ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica, della Colonia Eritrea e della Somalia per l'anno finanziario 1925-26 in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato — per l'esercizio finanziario 1925-26 — ad anticipare in conto corrente a quello delle Colonie, per gli scopi previsti dall'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di L. 3,000,000.

Art. 3.

Per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali nelle assegnazioni per spese di carattere civile e militare e per far fronte a nuove spese della stessa natura, quando non vi si provveda con storni, è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle colonie, fra le spese effettive ordinarie, uno speciale capitolo con la denominazione: « Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili e militari nelle Colonie ».

Con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, sarà provvveduto, secondo le esigenze, ai necessari trasporti dal predetto capitolo a quelli riguardanti i contributi per le spese civili e militari ordinarie e straordinarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e alle conseguenti variazioni nei bilanci coloniali.

Art. 4.

Il contributo ordinario dello Stato per le spese della Colonia Eritrea è fissato, per l'esercizio 1925-26, a L. 14,000,000 e quello per le spese della Somalia Italiana, per lo stesso anno finanziario, a L. 11,751,200.

Art. 5.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, di cui al R. decreto 15 maggio 1924, n. 991, è fissato per l'esercizio 1925-1926 nell'importo complessivo di L. 115,000, che faranno carico ai sottoindicati bilanci nella misura per ognuno di essi indicata:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, L. 40,000;

Bilancio della Cirenaica, L. 15,000;

Bilanci della Tripolitania, dell'Eritrea e della Somalia, L. 10,000, rispettivamente;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, L. 10,000;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, L. 20,000.

Art. 6.

E' autorizzato, per l'esercizio finanziario 1925-26:

a) il contributo straordinario di L. 7,396,100.28, a favore della Somalia Italiana, per sopperire al maggiore onere derivante al bilancio di quella Colonia dal mutato ragguaglio della rupia alla lira;

b) il contributo straordinario di L. 950,000, di cui lire 750,000 a favore dell'Eritrea e L. 200,000 a favore della Somalia Italiana, per l'indennità caro-viveri al personale in servizio in quelle Colonie.

Il Governatore della Somalia Italiana, con suoi decreti, potrà trasportare dall'articolo al quale è assegnato il detto contributo di L. 7,396,100.28, agli altri articoli, di parte ordinaria o straordinaria della spesa del bilancio di quella Colonia, le somme necessarie, per ragguagliare gli stanziamenti di questi ultimi articoli ai bisogni cui è d'uopo provvedere tenuto conto del ragguaglio della rupia.

Art. 7.

La facoltà conferita ai Governatori delle Colonie di trasportare fondi fra i vari articoli dei rispettivi bilanci potrà essere esercitata solo per quelli degli articoli stessi che verranno indicati in apposita tabella da approvare con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,750,000 —
2	Personale civile e militare appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità e supplemento di servizio attivo (Spese fisse)	300,000 —
3	Assegni e indennità di viaggio e di missione per gli addetti ai Gabinetti	75,000 —
4	Sussidi al personale in attività di servizio	16,000 —
5	Sussidi agli ex-impiegati e loro famiglie	5,000 —
6	Indennità di tramutamento, di missione e rimborso, di spese di viaggio	22,000 —
7	Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio dell'Amministrazione centrale	87,000 —
8	Premi di operosità e di rendimento a funzionari di altre amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione coloniale	25,000 —
9	Spese per i Consigli e Comitati permanenti e per Commissioni	20,000 —
10	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,000 —
11	Manutenzione del Palazzo della Consulta, adattamenti ed impianti vari nei locali dell'Amministrazione centrale	70,000 —
12	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima	35,000 —
13	Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni	30,000 —
14	Spese per i telegrammi di Stato (Spesa obbligatoria)	400,000 —
15	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere (Spesa obbligatoria)	16,000 —
16	Spese casuali	25,000 —
17	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		2,878,000 —
	Spese per servizi speciali.	
18	Studi, ricerche ed esperimenti eseguiti a cura dello Stato - Esplorazioni e missioni geografiche e scientifiche	30,000 —
19	Sovvenzioni ad istituzioni nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali	100,000 —
20	Sovvenzioni e rimborsi di spese per Congressi, Esposizioni e pubblicazioni fatte a spese di Enti o persone estranee all'Amministrazione coloniale	75,000 —
21	Spese pel funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche	20,000 —
22	Museo coloniale - Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del museo	20,000 —
23	Spese politiche segrete	50,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
24	Somma da porsi a disposizione dei Governatori e da erogarsi direttamente dal Ministero per spese politiche	1,300,000 —
25	Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il personale addettovi e pel funzionamento dei servizi	650,000 —
		2,245,000 —
	Debito vitalizio.	
26	Pensioni ordinarie (Spesa fissa)	450,000 —
27	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	40,000 —
		490,000 —
	Fondo a disposizione per le Colonie.	
28	Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili e militari nelle Colonie (art. 3 del disegno di legge relativo al presente stato di previsione)	1,000,000 —
	Contributi per le Colonie.	
29	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Tripolitania	90,240,000 —
30	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari della Cirenaica	94,086,500 —
31	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari dell'Eritrea	14,000,000 —
32	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia Italiana ivi comprese quelle per gli assegni da corrispondersi ai Sultani di Obia e dei Migiurtini	11,751,200 —
		210,077,700 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
33	Indennità di caro-viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e articolo 188 Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395)	350,000 —
	Contributi straordinari per le Colonie.	
34	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Tripolitania	6,270,000 —
35	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Tripolitania	35,400,000 —
36	Contributo straordinario dello Stato per provvedere ai servizi straordinari civili nella Cirenaica	7,689,000 —
37	Contributo straordinario per provvedere ai servizi straordinari militari della Cirenaica	14,919,500 —
38	Contributo straordinario per corrispondere l'indennità caro-viveri al personale della Colonia Eritrea	750,000 —
39	Contributo straordinario per corrispondere l'indennità caro-viveri al personale di ruolo della Somalia	200,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
40	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia italiana, per sopperire alle spese derivanti al bilancio della Colonia del mutato ragguaglio della rupia alla lira	7,396,100,28
41	Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia Italiana per opere, provviste e tutte le altre spese di cui al Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 137, modificato col Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2600 (Spesa ripartita — Quarta delle sei quote)	3,000,000 —
42	Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche in dipendenza dei danni del terremoto del 1921 e per concorso nella spesa di ricostruzione e riparazione di edifizi privati distrutti o danneggiati dai terremoti stessi (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2565) (Spesa ripartita — Terza delle quattro quote)	5,000,000 —
		80,624,600.28
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti	
43	Somma da concedere a titolo di mutuo a società civili o commerciali ed a privati cittadini o sudditi italiani che abbiano intrapreso o intraprenderanno in Eritrea e nella Somalia Italiana, senza aiuto del Governo, importanti lavori per adibire a culture industriali terreni di estensione non inferiore a 300 ettari (legge 24 luglio 1922, n. 1046, e Regio decreto 30 luglio 1922, n. 1088, e decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2599) (Quarta ed ultima rata)	9,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali	2,878,000 —
	Spese per servizi speciali	2,245,000 —
	Debito vitalizio	490,000 —
	Fondo di riserva per le Colonie	1,000,000 —
	Contributi per le Colonie	210,077,700 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	216,690,700 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali	350,000 —
	Spese per servizi speciali	—
	Contributi straordinari per le Colonie	80,624,600.28
	Totale della categoria I della parte straordinaria	80,974,600.28

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti	9,000,000 —
	Totale del titolo II, spesa straordinaria	89,974,600.28
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	306,665,300.28
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — **Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)**	297,665,300.28
	Categoria III. — **Movimento di capitali**	9,000,000 —
	Totale generale	306,665,300.28

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stato di previsione dell'entrata della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	9,000,000 —
2	Proventi dei monopoli	13,700,000 —
3	Tasse sugli affari	3,200,000 —
4	Proventi postali e telegrafici	2,300,000 —
5	Tributi diretti (decreto governatoriale 26 maggio 1923, n. 501)	4,000,000 —
6	Entrate diverse	650,000 —
7	Proventi eventuali	200,000 —
8	Aggio sull'oro	13,600,000 —
9	Proventi degli stabilimenti militari	350,000 —
10	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese inscritte in bilancio	*per memoria*
11	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
		47,000,000 —
	Contributi dello Stato.	
12	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	90,240,000 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
13	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili	6,270,000 —
14	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie militari e per la Regia aeronautica	35,400,000 —
15	Ricupero somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
		41,670,000 —
	CATEGORIA II. — Costruzione di strade ferrate.	
16	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808)	7,000,000 —
	CATEGORIA III. — Movimento di capitali.	
17	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	*per memoria*
18	Somme ricavate dalla vendita beni del demanio patrimoniale	*per memoria*
19	Riscossioni di somme relative ad accensioni di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
20	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta	*per memoria*
		—

CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
RIASSUNTO PER TITOLI.	
TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
Entrate proprie della Colonia	47,000,000 —
Contributi dello Stato	90,240,000 —
Totale entrate ordinarie effettive	137,240,000 —
TITOLO II. — Entrate straordinarie.	
Categoria I. — Entrate effettive	41,670,000 —
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	7,000,000 —
Categoria III. — Movimento di capitali	—
Totale entrate straordinarie	48,670,000 —
Totale entrate reali	185,910,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Titolo I. — Entrate ordinarie	**137,240,000 —**
	Titolo II. — Entrate straordinarie	**41,670,000 —**
	Totale entrate effettive	**178,910,000 —**
	Categoria II. — Costruzione strade ferrate	**7,000,000 —**
	Categoria III. — Movimento di capitali	—
	Totale generale	**185,910,000 —**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

Stato di previsione della spesa della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	**Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse**	5,300,000 —
2	**Personale provvisorio funzionari indigeni: assegni ed indennità fisse**	5,900,000 —
3	Indennità di equipaggiamento, indennità e spese di viaggio per trasferimenti, missioni e congedi	676,000 —
4	**Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie**	40,000 —
5	**Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia**	80,000 —
6	**Acquisto e manutenzione di mobili: spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la manutenzione dei locali**	400,000 —
7	Spese telegrafiche	150,000 —
8	Acquisto di libri ed opere diverse: spese per il Bollettino **ufficiale e per le altre pubblicazioni nell'interesse della Colonia**	40,000 —
9	Spese per la costituzione e il funzionamento dei Consigli amministrativi, politici e municipali della Colonia	200,000 —
10	**Assegni a capi notabili indigeni o pensionati od ex impiegati turchi**	500,000 —
11	**Spese per le guardie locali**	1,000,000 —
12	**Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate**	25,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
13	Spese segrete	85,000 —
14	Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie	400,000 —
15	Spese di liti	12,000 —
16	Spese casuali	30,000 —
17	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 76 dell'ordinamento amministrativo contabile per la Tripolitania e la Cirenaica (decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363)	*per memoria*
		14,838,000 —
	Spese per i sing[illegible]	
18	Uffici di Governo - Spese di ogni genere pel funzionamento degli uffici	500,000 —
19	Servizio dei monopoli (Spesa d'ordine)	5,500,000 —
20	Servizio della Regia guardia di finanza - Stipendi, soldo e soprassoldo ed indennità agli ufficiali ed al personale di truppa - Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	1,250,000 —
21	Servizi economici e finanziari, dogane, imposte e tasse — Delegazione del tesoro — Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi, contributo alla Camera di commercio e partecipazione a fiere campionarie ed esposizioni	250,000 —
22	Sovvenzioni a favore di enti o di istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale	150,000 —
23	Spese per il funzionamento dei servizi di colonizzazione, agrario, meteorologico, forestale e zootecnico — Spese per la valorizzazione agraria — Concorsi, studi ed esperimenti relativi — Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	1,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
24	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio - Contributo al Ministero della marina per spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	185,000 —
25	Servizi giudiziari e di notariato	185,000 —
26	Servizi fondiari	30,000 —
27	Servizio della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	50,000 —
28	Servizio di pubblica sicurezza	40,000 —
29	Servizio dei Reali carabinieri; casermaggio	100,000 —
30	Servizi carcerari	990,000 —
31	Servizi sanitari	830,000 —
32	Servizi archeologici	30,000 —
33	Servizi scolastici	400,000 —
34	Servizi postali ed elettrici	600,000 —
35	Servizio delle opere pubbliche	200,000 —
36	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi	3,600,000 —
		15,890,000 —
	Restituzioni diverse.	
37	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia (Spese d'ordine)	100,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
38	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	255,000 —
39	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	200,000 —
		455,000 —
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
40	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	44,875,000 —
41	Sussidi agl'impiegati civili addetti ai servizi militari o già addetti a tali servizi, e alle loro famiglie	3,000 —
42	Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari	20,000 —
43	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile - Vestiario - Spese pel servizio sanitario e spese generali	28,000,000 —
44	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli	12,420,000 —
45	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare e del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; colombaie; alloggiamenti e affitti; lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville; laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria, lubrificanti, carburanti e materiale automobilistico	7,850,000 —
46	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	6,950,000 —
47	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia e per il servizio semaforico	439,000 —
		100,557,000 —
	Spese pei distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.	
48	Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena	3,000,000 —
49	Pane e viveri, casermaggio e combustibili — Vestiario — Spese per il servizio sanitario e spese generali	900,000 —
50	Manutenzione, riparazione e rinnovazioni del materiale mobile ed immobile di aviazione, alloggiamenti ed affitti, laboratorio, carreggio, lubrificanti e carburanti	1,500,000 —
		105,957,000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	
51	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzate dall'articolo 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'art. 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'art. 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84	*per memoria*
52	Spese eccezionali di carattere politico e spese per gli arabi bisognosi immigrati in località diverse	500,000 —
53	Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi	500,000 —
54	Spese per l'accertamento dei diritti fondiari; assegni e spese per missioni e trasferte al personale addettovi	500,000 —
55	Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	1,000,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
56	Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico; assegni e spese per missioni e trasferte al personale addettovi	500,000 —
57	Opere idrauliche	800,000 —
58	Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044, e 15 giugno 1919, n. 1130, e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737) (Spesa fissa)	2,470,000 —
		6,270,000 —
	Spese militari.	
59	Indennità temporanea mensile di caroviveri a favore di ufficiali, sottufficiali e personali civili dell'Amministrazione militare in servizio in Colonia (decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) (Spese fisse)	1,550,000 —
60	Indennità caroviveri ai militari indigeni dei reparti regolari ed agli indigeni delle bande fisse e mobili, miglioramenti economici alle famiglie dei militari morti in guerra ed agli indigeni congedati per ferite od infermità contratta in servizio che li rendono inabili al lavoro proficuo (Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1389)	2,500,000 —
61	Spese per gli ufficiali, impiegati di ruolo e provvisori e per la truppa assegnati in Colonia in più dell'organico per servizi speciali e laboratori	7,800,000 —
62	Spese per reparti eritrei temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico e per le bande armate irregolari; premi in denaro a militari indigeni per atti di valore, per servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altri a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari ed in speciali circostanze	17,550,000 —
63	Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa delle colonie e per espropriazioni di immobili, per risarcimento di danni	5,050,000 —
		34,450,000 —
	Spese per la Regia aeronautica coloniale.	
64	Spese per la costruzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiali, alloggi militari, ecc.	950,000 —
	CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
	Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808	
65	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie: acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) (Spesa ripartita)	7,000,000 —
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
66	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo-contabile 22 agosto 1915, numero 1363)	*per memoria*
67	Pagamenti di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa.	*per memoria*
68	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	*per memoria*
		—

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi	14,838,000 —
	Spese per i singoli servizi	15,890,000 —
	Restituzioni diverse	100,000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche	455,000 —
		31,283,000 —
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali Spese per distaccamenti coloniali della Regia aeronautica	105,957,000 —
	Totale spese effettive ordinarie	137,240,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili	6,270,000 —
	Spese militari Spese per la Regia aeronautica coloniale	35,400,000 —
	Totale spese effettive straordinarie	41,670,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	7,000,000 —
	Categoria III. — Movimento di capitali	—
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	185,910,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	178,910,000 —
	Categoria II. — Costruzioni di strade ferrate (Parte straordinaria)	7,000,000 —
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	—
	Totale spese reali	185,910,000 —
	Totale generale	185,910,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stato di previsione dell'entrata per le ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	1,200,000	
	B) Bagagli	100,000	
	C) Merci	2,140,000	
			3,440,000 —
2	Introiti indiretti dell'esercizio		100,000 —
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	12,000	
	B) Ricuperi in conto indennizzi	5,000	
	C) Ricuperi diversi	43,000	
			60,000 —
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente capitolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	C) Ricavo dalla demolizione e dalla alienazione del materiale rotabile	*per memoria*	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse	*per memoria*	
			—
5	Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio		255,000 —
	Totale della parte ordinaria		3,855,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
6	Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194		200,000 —
7	Contributo a carico del bilancio della Colonia nelle spese di carattere patrimoniale		*per memoria*
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:		
	A) Rimborsi e concorsi di terzi	*per memoria*	
	B) Ricavo della vendita di beni immobili	*per memoria*	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario	*per memoria*	
	D) Diversi	*per memoria*	
			per memoria
	Totale della parte straordinaria		200,000 —
	TITOLO III. — GESTIONE DEL MAGAZZINO.		
9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (art. 34 - Norme approvate col Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194)		*per memoria*
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino		*per memoria*
	Totale della gestione del magazzino		—
	Totale generale delle entrate		4,055,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stato di previsione della spesa per le ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	SPESA.			
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
	§ 1. — Spese ordinarie di esercizio.			
1	Spese dell'ufficio di dirigenza:			
	A) Personale		365,000	
	B) Diverse		45,000	
				410,000 —
2	Spese del servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni	300,000		
	2. Convogli (scorta treni)	110,000		
			410,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie		2,000	
	C) Diverse		30,000	
				442,000 —
3	Spese del servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale (locomozione)		315,000	
	B) Combustibile		730,000	
	C) Materie per pulizia ed untura		90,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua		40,000	
	E) Diverse		10,000	
	F) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	435,000		
	2. Materie, materiali e diverse	320,000		
			755,000	
				1,940,000 —
4	Spese del servizio lavori:			
	A) Personale		450,000	
	B) Diverse		80,000	
				530,000 —
5	Spese generali di esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali		10,000	
	B) Contributo dell'Amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 Regolamento personale)		108,000	
	C) Diverse		80,000	
				198,000 —
	Totale § 1.			3,520,000 —
	§ 2. — *Spese complementari.*			
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore			5,000 —
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento			47,000 —
8	Rinnovamento delle traverse			173,000 —
9	Rinnovamento del materiale rotabile			110,000 —
	Totale § 2.			335,000 —
	§ 3. — *Spese accessorie.*			
10	Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione			*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°).			3,855,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'art. 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	200,000 —
12	Acquisto di materiale rotabile	*per memoria*
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	*per memoria*
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria	200,000 —
	TITOLO III. — GESTIONE DEL MAGAZZINO.	
15	Acquisto di materiali e forniture diverse pel magazzino	*per memoria*
16	Fondi da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino	*per memoria*
	Totale della gestione del magazzino	—
	Totale generale della spesa	4,055,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stato di previsione dell'entrata della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	5,300,000 —
2	Proventi dei monopoli	7,600,000 —
3	Tasse sugli affari	1,800,000 —
4	Proventi postali, telegrafici e telefonici	1,590,000 —
5	Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare	1,500,000 —
6	Contributo dei centesimi di guerra (decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1915, n. 1845; 29 giugno 1916, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477)	60,000 —
7	Entrate diverse	100,000 —
8	Entrate di aziende speciali e di stabilimenti sanitari	220,000 —
9	Proventi eventuali	900,000 —
10	Aggio sull'oro	8,860,000 —
11	Proventi degli stabilimenti militari	200,000 —
12	Rimborsi e concorsi diversi, dipendenti da spese inscritte in bilancio	*per memoria*
13	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
		28,130,000 —
	Contributi dello Stato.	
14	Contributo dello Stato nelle spese ordinarie militari	94,086,500 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
15	Contributo dello Stato nelle spese straordinarie civili . . .	7,689,000 —
16	Contributo nello Stato nelle spese straordinarie militari .	14,919,500 —
17	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
		22,608,500 —
	CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
18	Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, numero 808)	7,000,000 —
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
19	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 73 ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, n. 1363)	*per memoria*
20	Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale	*per memoria*
21	Riscossione di somme relative ad accensioni di debiti, ovvero ad estinzione totale o parziale di crediti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
22	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego dei materiali dei magazzini di scorta	*per memoria*
23	Somma proveniente dal mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti per opere marittime, stradali, idrauliche ed edilizie, intese a valorizzare la Cirenaica anche in linea agricola (3ª quota - Regio decreto-legge 6 marzo 1924, n. 359)	10,000,000 —
		10,000,000 —

RIASSUNTO PER TITOLI.

Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
Entrate proprie della Colonia	28,130,000 —
Contributi dello Stato	94,086,500 —
Totale entrate ordinarie effettive . .	122,216,500 —
TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
Categoria I. — Entrate effettive	22,608,500 —
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	7,000,000 —
Categoria III. — Movimento di capitali	10,000,000 —
Totale entrate straordinarie . .	39,608,500 —
Totale generale . .	**161,825,000 —**

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Titolo I. — Entrate ordinarie	122,216,500 —
	Titolo II. — Entrate straordinarie	22,608,500 —
	Totale entrate effettive	144,825,000 —
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	7,000,000 —
	Categoria III. — Movimento di capitali	10,000,000 —
	Totale generale	161,825,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stato di previsione della spesa della Cirenaica
per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese pel Governo e per l'Amministrazione civile.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità fisse	4,553,000 —
2	Personale provvisorio e funzionari indigeni - Assegni ed indennità fisse	6,141,000 —
3	Indennità di equipaggiamento — Indennità e spese di viaggio per trasferimenti, missioni e congedi	1,000,000 —
4	Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie	50,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia	100,000 —
6	Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali	500,000 —
7	Spese telegrafiche	200,000 —
8	Acquisto di libri ed opere diverse; spese per le pubblicazioni ufficiali e per altre nell'interesse della Colonia	70,000 —
9	Spese per il Parlamento locale, pel Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali	900,000 —
10	Assegni a capi notabili e a pensionati ed ex impiegati turchi	1,500,000 —
11	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
12	Spese segrete	100,000 —
13	Spese per il servizio permanente di polizia confinaria	500,000 —
14	**Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad Istituti locali e spese varie**	300,000 —
15	Spese di liti	3,000 —
16	Spese casuali	20,000 —
17	Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 76 dell'ordinamento amministrativo contabile della Tripolitania e della Cirenaica (decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363)	*per memoria*
		15,962,000 —
	Spesa per i singoli servizi.	
18	Uffici di Governo - Spese d'ogni genere pel funzionamento degli uffici	700,000 —
19	Servizi dei monopoli (Spesa d'ordine)	1,800,000 —
20	Servizio della Regia guardia di finanza - Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali e al personale di truppa - Casermaggio armi, munizioni ed altre spese pel funzionamento del servizio	700,000 —
21	Servizi tasse, dogane e delegazione tesoro	54,000 —
22	Scuola d'arte e mestieri	200,000 —
23	Servizio economico - Servizio agrario forestale e zootecnico - Spese per la valorizzazione economica - Concorsi - Studi ed esperimenti relativi - Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione	1,400,000 —
24	Servizi marittimi e portuali - Spese pel funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768)	400,000 —
25	Servizi giudiziari e di notariato	185,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
26	Servizi fondiari	60,000 —
27	Servizi di pubblica sicurezza	200,000 —
28	Servizio dei carabinieri Reali. Casermaggio e spese varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali	220,000 —
29	Servizi carcerari	1,000,000 —
30	Servizi sanitari	2,000,000 —
31	Servizi archeologici	50,000 —
32	Servizi scolastici	258,000 —
33	Servizi postali ed elettrici	471,000 —
34	Servizio delle opere pubbliche	30,000 —
35	Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi	1,900,000 —
		11,628,000 —
	Restituzioni diverse.	
36	Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia (Spese d'ordine)	40,000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche.	
37	Contributo per l'esercizio delle strade ferrate	500,000 —
38	Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche	*per memoria*
		500,000 —
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali.	
39	**Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena**	39,786,000 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
40	Pane e viveri - Casermaggio e combustibile, vestiario, spese pel servizio sanitario e spese generali	24,013,600 —
41	Foraggio e spese diverse per i quadrupedi - Rimonta e spese per l'allevamento dei cavalli	9,600,300 —
42	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile del Genio militare, del materiale telegrafico, telefonico e radiotelegrafico di esclusivo servizio militare; alloggiamenti e affitti, lavori di mantenimento e miglioramento degli immobili ad uso militare; servizio dell'acqua potabile; servizio delle ferrovie Decauville - Laboratori, carreggio e materiali vari d'artiglieria - Servizio automobilistico	7,200,600 —
43	Tasporti militari: spese di ogni genere inerenti agli imbarchi, sbarchi e trasporti per mare e per ferrovia . . .	2,200,000 —
44	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia, per il servizio semaforico e per il deposito di rifornimento di Tobruk	636,000 —
45	Sussidi al personale civile e subalterno dell'Amministrazione militare	5,000 —
46	Premi di operosità e di rendimento al personale civile e subalterno dell'Amministrazione militare	25,000 —
	Spese pei distaccamenti coloniali della Regia aeronautica.	
47	Assegni agli ufficiali e sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana e indigena	4,351,200 —
48	Pane e viveri — Casermaggio e combustibile — Vestiario — Spese per il servizio sanitario e spese generali . . .	1,258,300 —
49	Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione — Alloggiamenti ed affitti — Laboratori, carreggio, lubrificanti, carburanti, ecc	5,010,500 —
		94,086,500 —

Numero	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo ed i servizi civili.	
50	Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'articolo 13 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'articolo 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84	*per memoria*
51	Bande irregolari indigene — Spese per il servizio di polizia e di sicurezza nei territori della tribù	5,000,000 —
52	Spese eccezionali di carattere politico	300,000 —
53	Contributi a: municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi . . .	250,000 —
54	Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti Luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130, e Regi decreti 21 settembre 1919, numero 1833; 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853 (Spesa fissa)	2,139,000 —
55	Opere marittime, stradali, idrauliche ed edilizie intese a valorizzare la Cirenaica anche in linea agricola, alle cui spese si provvede con i fondi del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti (Regio decreto-legge 6 marzo 1924, n. 359)	10,000,000 —
		17,689,000 —
	Spese militari.	
56	Indennità di caro-viveri a favore di ufficiali e di sottufficiali e di personale civile dell'Amministrazione militare, ai sensi del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, numero 1130, e del R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, e del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853 (Spesa fissa)	893,600 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
57	Spese per reparti eritrei temporaneamente assegnati in Colonia in più dell'organico; soprassoldo speciale concesso transitoriamente ai militari libici; premi in denaro ai militari indigeni libici per atti di valore e servizi straordinari di grande utilità; premi in oggetti di corredo, generi alimentari ed altro a militari indigeni libici e famiglie durante operazioni militari e in speciali circostanze	5,782,400 —
58	Spese per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusione di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per trasporti straordinari in Colonia per reparti libici, eritrei e vari di colore	3,300,000 —
59	Indennità di caroviveri ai militari indigeni dei reparti regolari (R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1389); miglioramenti economici alle famiglie dei militari indigeni congedati per ferite e infermità contratte in servizio, che li rendono inabili al lavoro proficuo	1,760,400 —
	Spese per la Regia aeronautica coloniale.	
60	Spesa per la costituzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiale, alloggi militari, ecc.	3,183,100 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	14,919,500 —
	CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
	Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo dello Stato, con la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808.	
61	Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) - Spesa ripartita - 6ª delle dieci rate	7,000,000 —
	Totale delle spese per costruzioni ferroviarie	7,000,000 —
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
62	Fondi somministrati a funzionari delegati (art. 73 dell'ordinamento amministrativo contabile 22 agosto 1915, numero 1363)	*per memoria*
63	Pagamento di somme relative ad accensioni di crediti, ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale verso terzi per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa	*per memoria*
64	Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta	*per memoria*
		—

RIASSUNTO PER TITOLI.

	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo ed i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi	15,962,000 —
	Spese per i singoli servizi	11,628,000 —
	Restituzioni diverse	40,000 —
	Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche	500,000 —
		28,130,000 —
	Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali	94,086,500 —
	Totale delle spese effettive ordinarie	122,216,500 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo ed i servizi civili	17,689,000 —
	Spese militari	14,919,500 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	32,608,500 —
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	7,000,000 —
	Categoria III. — Movimento di capitali	—
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie	161,825,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	154,825,000 —
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)	7,000,000 —
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	—
	Totale spese reali	161,825,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stato di previsione dell'entrata per le ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Prodotti del traffico:		
	A) Viaggiatori	215,000	
	B) Bagagli	25,000	
	C) Merci	260,000	
			500,000 —
2	Introiti indiretti dell'esercizio		21,000 —
3	Introiti per rimborsi di spese:		
	A) Versamenti a magazzino in conto esercizio	500	
	B) Ricuperi diversi	23,500	
			24,000 —
4	Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa:		
	A) Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori	*per memoria*	
	B) Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	C) Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile . . . . per memoria	
	D) Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse . . . . per memoria	
		per memoria
5	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio	500,000 —
	Totale parte ordinaria . .	1,045,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
6	Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	100,000 —
7	Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale	per memoria
8	Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale:	
	A) Rimborsi e concorsi di terzi . . . . . . per memoria	
	B) Ricavo della vendita di beni immobili . . . per memoria	
	C) Materiali di disfacimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario . . . . . per memoria	
	D) Diversi . . . . per memoria	
		per memoria
	Totale della parte straordinaria. . .	100,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	1,145,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO III. — GESTIONE DEL MAGAZZINO.	
9	Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (articolo 34 - Norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194)	per memoria
10	Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino	per memoria
	Totale gestione del magazzino. . .	—
	Totale generale dell'entrata. . .	1,145,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

Stato di previsione della spesa per le ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	SPESA.			
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
	§ 1 — *Spese ordinarie d'esercizio.*			
1	Spese dell'ufficio di dirigenza:			
	A) Personale		125,000	
	B) Diverse		5,000	
				130,000 —
2	Spese del servizio movimento:			
	A) Personale:			
	1. Stazioni			
	2. Convogli (scorta treni)			
			103,000	
	B) Indennizzi per perdite ed avarie		2,000	
	C) Diverse		5,000	
				110,000 —
3	Spese del servizio trazione e veicoli:			
	A) Personale locomozione		98,000	
	B) Combustibile		145,000	
	C) Materie per pulizia ed untura		10,000	
	D) Fornitura e pompatura d'acqua		17,500	
	E) Diverse		500	
	F) manutenzione e riparazione rotabili:			
	1. Personale	129,000		
	2. Materie, materiali e diverse	40,000		
			169,000	
				440,000 —
4	Spese del servizio lavori:			
	A) Personale		160,000	
	B) Diverse		10,000	
				170,000 —
5	Spese generali di esercizio:			
	A) Affitto, adattamento e riparazione locali		10,000	
	B) Contributo dell'amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 regolamento personale)		26,000	
	C) Diverse		40,000	
				76,000 —
	Totale § 1			926,000 —
	§ 2. — *Spese complementari.*			
6	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore			*per memoria*
7	Rinnovamento della parte metallica d'armamento			16,000 —
8	Rinnovamento delle traverse			50,000 —
9	Rinnovamento del materiale rotabile			53,000 —
	Totale § 2			119,000 —
	§ 3. — *Spese accessorie.*			
10	Versamento al bilancio della Cirenaica dell'avanzo della gestione			*per memoria*
	Totale della parte ordinaria (§ 1 e 2)			1,045,000

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO II. — Parte straordinaria.	
11	Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194	100,000 —
12	Aquisto di materiale rotabile	*per memoria*
13	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili	*per memoria*
14	Materiali d'esercizio in aumento di dotazione	*per memoria*
	Totale	100,000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	1,145,000 —
	TITOLO III. — Gestione del magazzino.	
15	Acquisto di materiale e forniture diverse pel magazzino	*per memoria*
16	Fondo da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino	*per memoria*
	Totale della gestione del magazzino	—
	Totale generale delle spese	1,145,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

Stato di previsione dell'entrata della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.	
	CATEGORIA I. — Entrate effettive.	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari	5,000,000 —
2	Tasse di consumo e privative	320,000 —
3	Proventi postali, telegrafici e telefonici	1,270,000 —
4	Tasse sugli affari e proventi notarili	580,000 —
5	Proventi di beni demaniali	485,000 —
6	Tassa sui fabbricati e tassa sui redditi mobiliari	1,050,000 —
7	Tributi	1,660,000 —
8	Proventi di stabilimenti sanitari	880,800
9	Entrate diverse	2,170,000 —
10	Proventi eventuali	280,000 —
11	Concorsi pel funzionamento dell'Ambulatorio italiano a Gedda e per la spesa del guardiano dell'Ospizio italiano alla Mecca	25,000 —
12	Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo	*per memoria*
13	Ricchezza mobile e contributo centesimo di guerra (Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504)	950,000 —
		14,670,000 —
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia.	
14	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	14,000,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato.	
15	Contributo straordinario dello Stato per provvedere alla concessione dell'indennità temporanea mensile al personale civile e militare, a' sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 (articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379) e successive modificazioni	750,000 —
16	Contributo straordinario dello Stato a favore della Colonia Eritrea per provvedere alla esecuzione e riparazione di opere pubbliche in dipendenza dei danni dei terremoti del 1921 e per concorso nelle opere di ricostruzione e riparazione di edifici privati distrutti o danneggiati dai terremoti stessi (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2565) (terza delle quattro rate)	5,000,000 —
17 (a)		5,750,000 —
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Movimento debiti e crediti.	
18	Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (art. 80 regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161).	*per memoria*

(a) Soppresso.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Magazzino generale.	
19	Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (art. 244 regolamento amministrativo e contabile).	*per memoria*
	Esercizio ferroviario.	
20	Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	14,670,000 —
	Contributo dello Stato nelle spese della Colonia	14,000,000 —
	Totale del titolo I, entrate ordinarie . . .	28,670,000 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	5,750,000 —
	Categoria II. — Costruzioni di strade ferrate	—

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Movimento debiti e crediti	*per memoria*
	Magazzino generale	*per memoria*
	Esercizio ferroviario	*per memoria*
	Totale della categoria III	—
	Totale del titolo II, entrate straordinarie	5,750,000 —
	Totale generale	34,420,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	28,670,000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	5,750,000 —
	Totale categoria I	34,420,000 —
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	—
	Categoria III. — Movimento di capitali	—
	Totale generale	34,420,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stato di previsione della spesa della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese pel Governo e per i servizi civili. *Spese comuni ai vari servizi.*	
1	Personale di ruolo - Stipendi e indennità coloniale	2,720,000 —
2	Personale avventizio - Assegni	1,450,000 —
3	Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi)	930,000 —
4	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio della Colonia	70,000 —
5	Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla Colonia ed alle loro famiglie	20,000 —
6	Servizio economato e cassa	403,000 —
7	Assegni a capi e notabili indigeni	410,000 —
8	Assegni e spese varie per le bande assoldate	1,050,000 —
9	Spese varie di carattere politico	581,000 —
10	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	25,000 —
11	Spese casuali	47,000 —
		7,706,000 —
	Spese per i singoli servizi.	
12	Spese per la giustizia	35,000 —
13	Servizi di carattere municipale	885,049.69
14	Servizio sanitario generale	950,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
15	Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza	794,000 —
16	Reclusorio e carceri giudiziarie	178,000 —
17	Agenzie commerciali in Etiopia	610,000 —
18	Istituto siero-vaccinogeno	270,000 —
19	Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima	327,000 —
20	Servizi postali, telegrafici e telefonici	760,000 —
21	Stazioni radiotelegrafiche - Contributo al Ministero della marina	500,000 —
22	Servizio del Genio civile; manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati; gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie	1,409,000 —
23	Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere o commercio	321,000 —
24	Somma da erogarsi per acquisto di macchine agricole, per premi ai migliori coltivatori di caffè e per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica e per altri provvedimenti a vantaggio della economia agraria della Colonia (art. 2, lettere *b*, *c* e *d* della legge 1° aprile 1915, n. 448, modificata col Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2601)	300,000 —
25	Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchinaggio, ecc.)	90,000 —
		7,429,049.69
	Restituzioni diverse.	
26	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	*per memoria*
	Esercizio ferrovie.	
27	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	Spese militari.	
28	Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena del Regio corpo di truppe coloniali e ritenuta ordinaria per le pensioni	8,710,000 —
29	Viveri - Vestiario - Spese generali	1,070,000 —
30	Foraggio e spese diverse per quadrupedi - Rimonta	932,000 —
31	Occorrenze varie per il Regio corpo di truppe coloniali	1,058,000 —
32	Mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia (Rimborso al Ministero della marina)	390,000 —
		12,160,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese civili.	
33	Indennità temporanea mensile al personale civile e militare ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 (articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379 e successive modificazioni	750,000 —
34	Spesa per l'esecuzione e riparazione di opere pubbliche in dipendenza dei danni dei terremoti del 1921 e per concorso nelle spese di ricostruzione e riparazione di edifici privati distrutti e danneggiati dai terremoti stessi (Regio decreto legge 21 ottobre 1923, n. 2565) (terza delle quattro quote)	5,000,000 —
35	Lavori pubblici vari	*per memoria*
36	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (interessi)	145,036.65

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
37	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda (interessi)	5,405.88
38	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie di cui l'articolo 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 11ª annualità e 1° semestre della 12ª annualità su 2 milioni, 2° semestre della 10ª annualità e 1° semestre della 11ª annualità su un milione e 2° semestre 8ª annualità e 1° semestre 9ª annualità su L. 250,000)	126,228.86
		6,026,671.39
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
39	Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara - Ammortamento	829,651.34
40	Servizio dei prestiti contratti anteriormente al 1° luglio 1908 per la costruzione della ferrovia Asmara-Ghinda - Ammortamento	196,620.36
41	Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (articolo 2 legge 22 giugno 1913, n. 765 - Ammortamento - 2° semestre, 10ª annualità e 1° semestre 12ª annualità su 2 milioni - 2° semestre 10ª annualità e 1° semestre 11ª annualità su 1 milione e 2° semestre 8ª annualità e 1° semestre 9ª annualità su L. 250,000)	72,007.22
	Movimento debiti e crediti.	
42	Pagamento di somme costituenti crediti della Colonia ovvero a pareggio totale o parziale di debiti della Amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Magazzino generale.	
43	Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (articolo 243 regolamento amministrativo e contabile)	*per memoria*
	Esercizio ferroviario.	
44	Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia	*per memoria*
		1,098,278.92

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

Denominazione	Competenza
Spese pel Governo e per i servizi civili:	
Spese comuni ai vari servizi	7,706,000 —
Spese per singoli servizi	7,429,049.69
Restituzioni diverse	—
Esercizio ferrovie	—
Spese militari	12,160,000 —
Totale spese ordinarie	27,295,049.69

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese civili	6,026,671.39
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	—
	Categoria III. — Movimento di capitali - Estinzione di debiti	1,098,278.92
	Totale spese straordinarie	7,124,950.31
	Totale generale	34,420,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Titolo I. — Parte ordinaria	27,295,049.69
	Titolo II. — Parte straordinaria	6,026,671.39
	Totale categoria I	33,321,721.08
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	—
	Categoria III. — Movimento di capitali	1,098,278.92
	Totale generale	34,420,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stato di previsione dell'entrata per le ferrovie Eritree per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	ENTRATA.		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Prodotti del traffico:		
	a) Viaggiatori a tariffa intiera	500,000	
	b) Viaggiatori a tariffa ridotta	470,000	
	c) Bagagli	140,000	
	d) Merci	2,970,000	
			4,080,000 —
2	Introiti indiretti dell'esercizio		7,000 —
3	Introito per rimborso di spese:		
	a) Versamento a magazzino in conto esercizio	13,000	
	b) Ricuperi diversi	*per memoria*	
			13,000 —
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa		*per memoria*
5	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie d'esercizio		*per memoria*
	Totale della parte ordinaria		4,100,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
6	Prelevamento dal fondo di riserva per riparare danni di forza maggiore e per il rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile	418,200 —
7	**Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia.**	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria . . .	418,200 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	4,518,200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stato di previsione della spesa per le ferrovie Eritree per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	SPESA.			
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
	§ 1. — *Spese ordinarie d'esercizio.*			
1	Direzione:			
	a) Personale		90,000	
	b) Diverse		8,000	
				98,000 —
2	Servizio movimento:			
	a) Personale:			
	1° Stazioni	202,000		
	2° Convogli (scorta treni)	76,000		
			278,000	
	b) Indennizzi per perdite ed avarie		4,000	
	c) Diverse		9,000	
				291,000 —
3	Servizio trazione e veicoli:			
	a) Personale (locomozione)		312,000	
	b) Combustibile		1,300,000	
	c) Lubrificanti e materie per pulizie		132,000	
	d) Acqua		30,000	
	e) Diverse		10,000	
				389,000 —

Numero	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	f) Manutenzione e riparazione rotabili:			
	1° Personale	350,000		
	2° Materiale	451,000		
			801,000	
				2,585,000 —
4	Mantenimento e lavori:			
	a) Personale		528,000	
	b) Diverse		42,000	
				570,000 —
5	Spese generali d'esercizio:			
	a) Affitto, adattamento e riparazioni locali		10,000	
	b) Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi		40,000	
	c) Indennità di licenziamento al personale		50,000	
	d) Spese varie ed impreviste		26,000	
	e) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (Spesa d'ordine)		*per memoria*	
				126,000 —
	Totale § 1			3,670,000 —
	§ 2. — *Spese complementari.*			
6	Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore			11,800 —
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile			418,200 —
	Totale § 2			430,000 —
	§ 3. — *Spese accessorie.*			
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione			*per memoria*
	Totale § 3			*per memoria*
	Totale della parte ordinaria			4,100,000 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.			
9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento			286,700 —
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile			131,500 —
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio			*per memoria*
	Totale della parte straordinaria			418,200 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie			4,518,200 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Stato di previsione dell'entrata della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate proprie della Colonia.	
1	Proventi doganali	1,500,000 —
2	Proventi postali e radiotelegrafici	180,000 —
3	Tasse sugli affari	250,000 —
4	Entrate diverse	635,000 —
5	Proventi eventuali	70,000 —
6	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
7	Ricchezza mobile e contributo del centesimo di guerra	200,000 —
		2,835,000 —
	Contributi ordinari dello Stato.	
8	Contributo ordinario dello Stato nelle spese civili e militari della Somalia Italiana, ivi comprese quelle per gli assegni ai Sultani di Obbia e dei Migiurtini	11,751,200 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
	Contributi straordinari.	
9	Contributo straordinario dello Stato per sopperire alla insufficienza degli stanziamenti al bilancio della Colonia, in dipendenza del mutato ragguaglio della rupia alla lira e maggiori entrate in relazione al ragguaglio stesso	7,396,100.28
10	Contributo straordinario dello Stato per provvedere alla concessione dell'indennità temporanea mensile al personale di ruolo civile e militare, ai sensi del Regio decreto-legge 14 settembre 1918, n. 1314 e del decreto Reale 3 giugno 1920, n. 737 e successive modificazioni	200,000 —
11	Contributo straordinario dello Stato per opere pubbliche, forniture, provviste e per tutte le altre spese di cui al decreto Reale 7 gennaio 1923, n. 137, modificato col decreto Reale 7 ottobre 1923, n. 2600 (Quarta delle sei quote. - Vedasi articolo 41 della spesa)	3,000,000 —
		10,596,100.28
	CATEGORIA II. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato.	
12	Ricupero di somme reintegrabili al corrispondente articolo dello stato di previsione della spesa	*per memoria*
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Movimento debiti e crediti.	
13	Riscossione di somme relative ad accensione di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale dei crediti dell'amministrazione coloniale per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'amministrazione stessa	*per memoria*

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
14	Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati. . . .	*per memoria*
15	Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa.	*per memoria*
	Magazzini dell'Amministrazione coloniale.	
16	Riscossione di somme per la cessione a pagamento dei materiali, generi ed oggetti dei magazzini dell'Amministrazione coloniale	*per memoria*
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate proprie della Colonia	2,835,000 —
	Contributi ordinari dello Stato	11,751,200 —
	Totale entrate ordinarie effettive . . .	14,586,200 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	10,596,100.28
	CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	
	Somministrazioni straordinarie dello Stato	—
	Totale del titolo II. — Entrate straordinarie . . .	10,596,100.28
	Totale generale . . .	25,182,300.28

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Entrate ordinarie.	14,586,200 —
	Entrate straordinarie.	10,596,100.28
	Totale entrate effettive . . .	25,182,300.28
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	—
	Totale generale . . .	25,182,300.28

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

Stato di previsione della spesa della Somalia Italiana per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo e per servizi civili.	
	Spese comuni ai vari servizi.	
1	Personale di ruolo. Stipendi e indennità coloniale	2,020,000 —
2	Personale straordinario metropolitano. Assegni	1,120,000 —
3	Personale indigeno - Assegni	486,360 —
4	Indennità varie e rimborso di spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il corpo di polizia)	872,000 —
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia	30,000 —
6	Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie	5,000 —
7	Assegni ai sultani di Obbia e dei Migiurtini e spese varie per i Commissariati costieri della Somalia Italiana settentrionale.	353,000 —
8	Spese varie di carattere politico	378,000 —
9	Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate	22,500 —
10	Bande armate ed altre spese per la polizia del confine	504,000 —
11	Affitto e manutenzione di locali di proprietà privata	20,000 —
12	Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, corrieri	100,000 —
13	Equipaggiamento (Gogle, agenti doganali, carcerari, ecc.)	40,000 —
14	Economato; acquisto e manutenzione di mobili, spese per quadrupedi; abbonamenti a pubblicazioni; spese e concorsi per stampa di pubblicazioni di carattere coloniale; acquisto di libri, di stampati, e spese varie di ufficio	174,220 —
15	Concorsi vari ad Enti ed Istituti per scopi coloniali	30,000 —
16	Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego	55,000 —
17	Spese casuali	15,120 —
		6,225,200 —
	Spese per i singoli servizi.	
18	Spese di giustizia	5,000 —
19	Carceri e servizio di pubblica sicurezza	75,000 —
20	Corpo zaptiè: assegni, indennità e spese varie	1,000,000 —
21	Servizio sanitario, igienico e zooiatrico; contributo all'ospedale di Mogadiscio	300,000 —
22	Capitaneria di porto e spese pel funzionamento dei fari e fanali servizio doganale	60,000 —
23	Scuola d'arte e mestieri per gl'indigeni e servizi vari per l'insegnamento	60,000 —
24	Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale	131,040 —
25	Stazioni radiotelegrafiche (spese per le stazioni gestite dalla Amministrazione e contributi al Ministero della marina per quelle da esso gestite) e servizio telefonico	730,000 —
26	Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche	260,000 —
27	Manutenzione e riparazioni di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario	293,600 —
28	Servizi urbani	70,000 —
29	Linea di navigazione fluviale sul Giuba	75,000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
30	Azienda dei distillatori e frigoriferi	35,000 —
31	Agenzia commerciale degli Arussi	50,400 —
		3,145,040 —
	Restituzioni diverse.	
32	Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata	3,409.19
	Esercizio ferrovie.	
33	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	67,200 —
	Spese militari.	
34	Assegni agli ufficiali, impiegati civili, operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena	3,432,908 —
35	Viveri, vestiario e spese generali	494,114 —
36	Foraggio e spese diverse per quadrupedi: rimonta	87,600 —
37	Occorrenze varie per la gestione dei servizi, manutenzione immobili, ecc.	340,280 —
38	Mantenimento Regie navi nelle acque della Colonia (contributo al Ministero della marina)	390,000 —
		4,744,902 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese per il Governo e pei servizi civili.	
39	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297; 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) - Interessi	205,936.28
40	Fondo a disposizione per integrazione degli stanziamenti del presente bilancio in dipendenza del mutato ragguaglio della rupia alla lira italiana	7,396,100.28

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
41	Spese per opere pubbliche nella Somalia Italiana, ivi comprese la costruzione e riparazione di stazioni radiotelegrafiche, per il riscatto di opere di derivazione costruite da Società private su corsi di acque pubbliche in forza di regolare concessione governativa, per la sistemazione dei servizi, per forniture o provviste occorrenti per l'avvaloramento della Colonia, ed infine per eventuali concorsi in iniziative private dirette a quest'ultimo scopo (4ª delle sei quote. Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 137, e successive modificazioni)	3,000,000 —
42	Indennità temporanea mensile al personale civile e militare, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737 (articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379), e Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853.	200,000 —
		10,802,036.56
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
43	Rimborso al Tesoro dell'anticipazione di lire 570,527.82 fatta in dipendenza del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1241, per la liquidazione consensuale delle pendenze finanziarie createsi fra il Governo e l'ex-Società commerciale italiana del Benadir (ottava ed ultima annualità)	71,315.97
44	Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) - Ammortamento	123,196.56
		194,512.53

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Movimento debiti e crediti.	
45	**Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa**	*per memoria*
46	Fondi somministrati a funzionari delegati	*per memoria*
	Magazzini dell'Amministrazione coloniale.	
47	**Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) pel rifornimento dei magazzini**	*per memoria*
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese per il Governo e per i servizi civili:	
	Spese comuni ai vari servizi	6,225,200 —
	Spese pei singoli servizi	3,145,040 —
	Restituzioni diverse	3,049.19
	Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie	67,200 —
	Spese militari	4,744,902 —
	Totale spese ordinarie effettive	**14,185,751.19**

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese pel Governo e pei servizi civili	10,802,036.56
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	—
	CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di debiti	194,512.53
	Totale parte straordinaria	10,996,549.09
	Totale spese reali	25,182,300.28
	RIASSUNTO PER CATEGORIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Titolo I. — Spese ordinarie	14,185,751.19
	Titolo II. — Spese straordinarie	10,802,036.56
	Totale spese effettive	24,987,787.75

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	Categoria II. — Costruzione di strade ferrate	—
	Categoria III. — Movimento di capitali	194,512.53
	Totale generale . . .	25,182,300.28

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

Stato di previsione dell'entrata per le strade ferrate Somale per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926.
	ENTRATA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Prodotti del traffico:		
	a) Viaggiatori	13,440	
	b) Bagagli	168	
	c) Merci	110,712	
			124,320 —
2	Introiti indiretti dell'esercizio		1,680 —
3	Per rimborsi di spese:		
	a) Versamento a magazzino in conto esercizio . .	840 —	
	b) Ricuperi diversi	*per memoria*	
			840
4	Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa . .		*per memoria*
5	Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie di esercizio		67,200 —
	Totale della parte ordinaria . .		194,040 —

Numero	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
6	Prelevamento dal fondo di riserva per spese di carattere patrimoniale	*per memoria*
7	Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria	—
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie	194,040 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

Stato di previsione della spesa per le strade ferrate Somale per l'esercizio finanziario 1925-26.

Numero	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	SPESA.			
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.			
	§ 1. — *Spese ordinarie d'esercizio.*			
1	Direzione:			
	a) Personale		20,160	
	b) Diverse		1,344	
				21,504 —
2	Servizio movimento:			
	a) Personale:			
	1. Stazioni	10,416		
	2. Convogli (scorta treni)	3,024		
			13,440	
	b) Indennizzi per perdite ed avarie		336	
	c) Diverse		504	
				14,280 —
3	Servizio trazione e veicoli:			
	a) Personale (locomozione)		20,664	
	b) Combustibili		40,320	
	c) Lubrificanti e materie per pulizie		4,206	
	d) Acqua		2,520	
	e) Diverse		3,360	

Numero	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	f) Manutenzione e riparazione rotabili:		
	1. Personale 43,680		
	2. Materiali 16,800	60,480	131,544 —
4	Manutenzione e lavori:		
	a) Personale	16,800	
	b) Diverse	6,720	23,520 —
5	Spese generali d'esercizio:		
	a) Affitto, adattamento e riparazioni locali . .	168	
	b) Spese varie ed impreviste	2,688	
	c) Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti	336	3,192 —
	Totale § 1 . . .		194,040 —
	§ 2. — *Spese complementari.*		
6	Versamento al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e a prevenire danni di forza maggiore		*per memoria*
7	Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile		*per memoria*
	Totale § 2 . . .		—

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926
	§ 3. — *Spese accessorie.*	
8	Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale § 3 . . .	—
	Totale della parte ordinaria . . .	194,040 —
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.	
9	Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento	*per memoria*
10	Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile	*per memoria*
11	Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio . . .	*per memoria*
	Totale della parte straordinaria . . .	—
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	194,040 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1058.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1925, n. 760.

Estensione al personale postale, telegrafico e telefonico, proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica, del trattamento economico e giuridico del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, con le quali sono state annesse al territorio del Regno le nuove Provincie;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, con cui si provvede alla sistemazione giuridica degli impiegati ed agenti della cessata Amministrazione austriaca;

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, relativo alla assimilazione economica del personale postale, telegrafico e telefonico delle nuove Provincie;

Visto il R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, relativo alla trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2228, che estende al personale postale, telegrafico e telefonico delle nuove Provincie il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2718, che estende al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austriaca il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, che detta norme esecutive ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, recante aggiunte al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, che provvede alla sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dalla Amministrazione statale di Fiume;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, che provvede alla sistemazione del personale non di ruolo in servizio nella Amministrazione postale e telegrafica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali, esami e promozioni.

Art. 1.

E' approvata la tabella n. 1 annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze, la quale determina, ai soli effetti della prima assegnazione del trattamento economico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il numero degli impiegati e degli agenti postelegrafonici del cessato regime ai quali possono essere attribuiti i diversi gradi a norma del Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2829.

Qualora il numero degli impiegati a cui verrà attribuito ciascun grado fosse inferiore ai limiti fissati per il grado stesso nell'annessa tabella n. 1, i limiti indicati per i gradi inferiori saranno corrispondentemente aumentati.

Oltre a ciò, qualora il numero degli impiegati che saranno collocati nel gruppo *B* fosse inferiore ai limiti fissati dall'annessa tabella n. 1 per il suddetto gruppo, i limiti di cui alla stessa tabella indicati per il gruppo *C* saranno corrispondentemente aumentati.

Art. 2.

Gli elenchi di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, relativi al personale proveniente dalla cessata Amministrazione postale telegrafica austro-ungarica, passato alle dipendenze dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica del Regno, saranno approvati con decreto del Ministero delle comunicazioni, e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero anzidetto.

Art. 3.

Agli effetti dell'attribuzione degli stipendi, di cui all'allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'anzianità nel nuovo grado viene determinata, per il personale proveniente dalla cessata Amministrazione postale telegrafica austriaca, con le disposizioni di cui agli articoli 49 e 51 del decreto stesso, e con quelle successive, al riguardo, contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, considerando come anzianità nel grado precedente quella sulla cui base vennero emesse le determinazioni Ministeriali di assimilazione economica del suddetto personale.

L'anzianità di grado così stabilita vale anche per gli effetti di cui all'art. 196 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 4.

Il personale che sia stato esonerato dopo il 1° dicembre 1923 in seguito a revoca di conferma per effetto dell'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, ovvero a norma del Regio decreto 29 novembre 1923, n. 2718, nonchè quello che, dopo la suddetta data del 1° dicembre 1923 sia stato o venga collocato a riposo in seguito ad opzione per la gestione di una ricevitoria o di un ufficio secondario delle nuove Provincie, a norma del R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995, godrà, dal 1° dicembre 1923, e fino alla data dell'esonero o del collocamento a riposo, del trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore prima della pubblicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, perdendo qualsiasi titolo al grado e al trattamento economico di cui al presente decreto.

Art. 5.

Gli impiegati provenienti dai ruoli della cessata Amministrazione postale telegrafica austro-ungarica, che siano stati nominati in una classe di rango, o promossi ad una classe superiore, con riserva di dare gli esami speciali richiesti dalle norme della cessata Amministrazione austro-ungarica per l'ammissione in servizio, o per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono, nonchè quelli che abbiano sostenuto gli esami stessi dopo il 3 novembre 1918, con l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono esonerati, agli effetti del primo inquadramento, dalla prova di esame di cui all'art. 2 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo l'obbligo di sottostare agli esami di idoneità o di concorso, in quanto prescritti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le successive promozioni di grado.

Qualora risultino vincitori nei detti esami, entrano a far parte del ruolo organico del personale dell'Amministrazione postale telegrafica del Regno, di cui alla tabella n. 51, allegato II, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6.

In deroga al disposto dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e del secondo comma dell'art. 14 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, lo scrutinio di merito comparativo per le promozioni al grado sesto avrà luogo, per il personale proveniente dai ruoli del cessato regime, dopo attuata la prima applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nei limiti dei posti vacanti nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione postale telegrafica, di cui alla tabella n. 51, allegato II, del suddetto R. decreto 11 novembre 1923, e sarà unico per i funzionari del ruolo predetto e per quelli della cessata Amministrazione postale telegrafica austro-ungarica.

Questi ultimi, in caso di promozione, passano nel ruolo organico di cui alla precitata tabella n. 51.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per le promozioni al grado nono del personale appartenente ai gruppi *A* e *B* dell'ordinamento del Regno, non sono applicabili agli impiegati che abbiano già sostenuto gli esami speciali, prescritti dalle norme della cessata Amministrazione postale telegrafica austro-ungarica, per l'ammissione in servizio e per lo svolgimento di tutta la carriera del gruppo al quale appartengono.

Per il suddetto personale, le promozioni al grado nono saranno conferite, in via permanente, nei modi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 18 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, con la modifica di cui al primo comma dell'art. 48 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 8.

In conformità alla norma del primo comma dell'articolo precedente, per le promozioni al grado nono del gruppo *C* si osserva la disposizione di cui all'art. 10 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per le promozioni al grado decimo e undecimo del ruolo del gruppo *C* si osserva la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 115 del predetto R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 9.

Fermo il disposto dei precedenti articoli, le promozioni degli impiegati provenienti dalla cessata Amministrazione postale telegrafica austro-ungarica avranno luogo con le norme contenute nel primo comma dell'art. 10 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e nel secondo comma dell'art. 14 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236.

Per il conferimento di dette promozioni si provvederà con le modalità di cui al seguente art. 10 del presente decreto, che sostituiscono quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 3 del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, è approvata la tabella n. 2, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze, la quale stabilisce, per ciascun gruppo e per ciascun grado, dopo quanti impiegati del personale dell'Amministrazione postale telegrafica del Regno ne debba esser promosso uno di quelli provenienti dalla cessata Amministrazione postale telegrafica austro-ungarica, del medesimo gruppo e dello stesso grado.

La tabella sarà variata ogni anno con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, al fine di tener conto, nella proporzionalità delle promozioni, delle variazioni in più o in meno, che si verificassero negli elenchi di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440. La suddetta variazione non potrà seguire se non dopo che la tabella abbia avuto una prima applicazione.

Per l'attuazione della tabella non si terrà conto delle promozioni conferite nel ruolo organico all'atto della prima applicazione, in confronto al personale del cessato regime, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nonchè di quelle che avranno luogo ai sensi dell'art. 6 del presente decreto.

CAPO II.

Conferimento dei gradi per la prima attuazione del nuovo ordinamento.

Art. 11.

Il grado settimo del gruppo *A* del nuovo ordinamento può essere conferito, per merito comparativo, ai funzionari del gruppo *A* del cessato regime che alla data della pubblicazione del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, si trovavano nelle classi di rango VI e VII, e che abbiano trovato collocamento nei quadri allegati 1 e 2 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, i quali al 1° dicembre 1923 abbiano complessivamente almeno 20 anni di servizio civile.

Il grado ottavo del gruppo *A* del nuovo ordinamento può essere conferito, per merito comparativo, ai funzionari del gruppo *A* del cessato regime che alla data di pubblicazione del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, si trovavano nelle classi di rango VI, VII e VIII, che siano stati collocati nel predetto quadro allegato 2, nonchè a quelli delle suddette classi che siano stati collocati nel quadro allegato 3 dello stesso Regio decreto, purchè abbiano complessivamente almeno 15 anni di servizio civile.

Art. 12.

Agli impiegati del gruppo *A* che, a norma dell'art. 6, n. 2, del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, furono collocati nel quadro allegato 2, ed ai quali non vengono assegnati i gradi di cui al precedente art. 11, verrà attribuito il grado nono del nuovo ordinamento con l'anzianità conseguita, al 1° dicembre 1923, in base all'assimilazione economica.

Dopo effettuata tale assegnazione, il grado nono suddetto potrà essere attribuito, per merito comparativo, ai funzionari del gruppo *A* del cessato regime che alla data di pubblicazione del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, si trovavano nella VIII classe di rango, ed ai funzionari dello stesso gruppo *A* che alla suddetta data si trovavano da almeno 3 anni nella IX classe di rango, i quali siano stati collocati nel quadro allegato 3 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236.

Art. 13.

Al personale del gruppo *A* del cessato regime, collocato nel quadro allegato 3, al quale non siano stati attribuiti i gradi di cui ai precedenti articoli 11 e 12, viene attribuito secondo l'ordine di anzianità il grado decimo del gruppo *A* del nuovo ordinamento se al 1° dicembre 1923 gli sia stata riconosciuta, in base alla precedente assimilazione economica, una anzianità di grado non inferiore ai cinque anni.

Il personale che non venga assegnato al grado decimo, a norma del precedente comma, sarà assegnato, secondo il rispettivo ordine di anzianità, al grado undecimo del predetto gruppo *A* del nuovo ordinamento, e conserverà il titolo di segretario.

Al predetto personale è applicabile la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 14.

Per il primo collocamento del personale postale e telegrafico del cessato regime nei gradi del gruppo *B* del nuovo ordinamento si osservano le seguenti norme:

a) il grado settimo potrà essere conferito in seguito a concorso per titoli di studio, di carriera e di servizio, ai funzionari del gruppo *A*, ed a quelli del gruppo *C* del cessato regime che alla data della pubblicazione del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, si trovavano nelle classi di rango VI, VII e VIII, e che siano stati collocati nel quadro allegato 4 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, in base all'art. 7 dello stesso Regio decreto, i quali tutti siano muniti del diploma di licenza di cui all'art. 16, lettera *b*), del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o di titolo equipollente;

b) il grado ottavo potrà essere conferito, in seguito a concorso per titoli di studio, di carriera e di servizio, ai funzionari del gruppo *A* e a quelli del gruppo *C* del cessato regime che alla data della pubblicazione del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, si trovavano nelle classi di rango VI, VII, VIII e IX, e che siano stati collocati nel quadro allegato 4 sopra detto, nonchè ai funzionari della VIII classe di rango del suddetto gruppo *C* che furono collocati nel quadro allegato 5, i quali tutti siano muniti del diploma di licenza di cui alla precedente lettera *a*) o di titolo equipollente;

c) il grado nono sarà conferito anzitutto, secondo l'ordine di anzianità, ai funzionari del gruppo *C* del cessato regime collocati nel quadro allegato 4 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, ai quali non siano stati attribuiti i gradi settimo ed ottavo del gruppo *B* del nuovo ordinamento semprechè abbiano il titolo di studio predetto, ovvero abbiano conseguito la qualifica corrispondente al grado di capo d'ufficio in seguito ad esame.

A detto personale sarà attribuito lo stipendio spettante in base all'anzianità di grado ad esso riconosciuta al 1° dicembre 1923, per effetto della precedente assimilazione economica.

Dopo effettuata tale assegnazione, il grado nono suddetto potrà altresì essere attribuito, secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria di merito, ai funzionari appartenenti al gruppo *C* del cessato regime già collocati nel quadro allegato 5, che siano muniti del titolo di studio predetto, e ai quali non siano stati attribuiti i gradi superiori;

d) i gradi decimo e undecimo potranno essere conferiti anzitutto, secondo l'ordine di anzianità, ai rimanenti funzionari già appartenenti al gruppo *C* del cessato regime, che siano muniti del predetto titolo di studio, e che non abbiano conseguito i gradi superiori; indi, mediante concorso per titoli, agli altri funzionari dello stesso gruppo *C*, e ai funzionari già appartenenti alle classi di rango VIII e IX del gruppo *D* del cessato regime, che siano stati collocati nel quadro allegato 6, e che siano muniti del titolo di studio di cui all'art. 16 lett. *b*) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per i concorsi di cui al presente articolo, e per l'attribuzione degli stipendi al personale che abbia conseguito i nuovi gradi, varranno le norme di cui all'ultimo e penultimo capoverso dell'art. 121 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 15.

Per il primo collocamento del personale postale e telegrafico del cessato regime nei ruoli del gruppo *C* si osservano le norme seguenti:

a) il grado nono sarà conferito anzitutto ai funzionari collocati nel quadro allegato 4 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, che non abbiano conseguito i gradi settimo, ottavo e nono del gruppo *B*.

A detto personale sarà attribuito lo stipendio spettante in base all'anzianità di grado ad esso riconosciuta al 1° dicembre 1923, per effetto della precedente assimilazione economica.

Dopo attuata tale assegnazione, il grado nono potrà altresì essere conferito, mediante graduatoria di merito, ai funzionari del gruppo *C* del cessato regime, già collocati nel quadro allegato 5, e ai funzionari della classe di rango VIII e IX del gruppo *D* già collocati nel quadro allegato 6, che non abbiano conseguito i gradi decimo e undecimo del gruppo *B*;

b) i gradi decimo e undecimo del gruppo *C* sono conferiti ai funzionari del gruppo *C* del cessato regime che non abbiano trovato collocamento nei gradi precedenti;

c) i gradi decimo, undecimo e dodicesimo sono conferiti, in ordine di anzianità, al personale del gruppo *D*, già collocato nel predetto quadro allegato 6 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236;

d) i gradi undecimo, dodicesimo e tredicesimo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, al personale del gruppo *E*, già collocato nel quadro allegato 7 del suddetto Regio decreto;

e) al personale classificato in base all'art. 8, comma terzo del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, è attribuito il grado dodicesimo con l'anzianità di servizio maturata al 1° dicembre 1923, diminuita di 4 anni.

Gli impiegati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) vengono collocati allo stipendio immediatamente superiore a quello che sarebbe loro spettato al 1° dicembre 1923, in base alle norme anteriormente vigenti, e con l'anzianità a ciascuno attribuita, a quella data, per effetto della precedente assimilazione economica.

Art. 16.

Per il personale del gruppo *C* del cessato regime che, a norma degli articoli 14 lettera *d*) e 15 lettera *b*) del presente decreto, venga classificato nei gradi decimo e undecimo del gruppo *B* o del gruppo *C* dell'ordinamento del Regno, nonchè per tutto il personale del gruppo *D* del cessato regime, collocato nel quadro allegato 6 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, che a norma dell'art. 15, lettera *c*), del presente decreto venga classificato nei gradi decimo, undecimo e dodicesimo del gruppo *C* del nuovo ordinamento, è computata, come decorsa ed acquisita al 1° dicembre 1923, la maggiore anzianità di quattro anni, utile nel grado ricoperto a quella data, e valevole anche a tutti gli effetti previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, esclusa la corresponsione di qualsiasi competenza e indennità arretrata, in conformità a quanto è previsto dall'articolo 118, penultimo comma del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Tale maggiore anzianità è ridotta a 18 mesi per il personale dei gruppi *C* e *D* del cessato regime che a norma dell'art. 15, lettera *a*), del presente decreto, venga collocato nel grado nono del gruppo *C* del nuovo ordinamento, e per il personale del gruppo *E* del cessato regime che a norma del-

l'art. 15, lett. *d*), del presente decreto, venga collocato nel grado undecimo del gruppo *C* del nuovo ordinamento.

Per il personale di cui al primo comma del presente articolo agli effetti della concessione dell'aumento periodico di stipendio successivo a quello conferito all'atto della prima applicazione del presente decreto, si applica il disposto dell'art. 85 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, valutando il periodo di anzianità trascorso dall'ultimo stipendio attribuito, secondo le precedenti tabelle e le nuove norme, con deduzione, nei limiti di detto periodo, di sei mesi per ogni cento lire di aumento ottenuto all'atto della prima applicazione, in conseguenza della assegnazione dello stipendio immediatamente superiore.

Art. 17.

Gli impiegati del cessato regime, che vengono collocati ai termini dell'art. 14 lettera *d*), e dell'art. 15, lettera *b*), nel grado undecimo del gruppo *B* e del gruppo *C* del nuovo ordinamento, sono promossi al grado decimo quando raggiungono l'anzianità richiesta per il conseguimento del quarto aumento periodico di stipendio, in conformità al disposto dell'art. 132 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La stessa norma si applica, in conformità al predetto articolo 132, per la promozione di grado in grado, fino al decimo incluso, degli impiegati collocati nei gradi undecimo e dodicesimo a norma dell'art. 15, lettera *c*), nonchè per la promozione fino al grado undecimo degli impiegati collocati nei gradi dodicesimo e tredicesimo, ai termini della lettera *d*) dello stesso articolo.

Art. 18.

I praticanti di concetto e i praticanti postali, nonchè i funzionari assunti dalle autorità italiane dopo l'armistizio di Villa Giusti, e sistemati in classi di rango, i quali tutti siano riconosciuti idonei, e che siano stati mantenuti in servizio in seguito alla revisione di cui al R. decreto 27 settembre 1923, n. 2228, sono collocati nei corrispondenti quadri allegati 3, 5 e 6 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, a seconda che siano muniti del titolo di studio di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, seguendo le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del predetto R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236.

A decorrere dal 1° dicembre 1923 i detti impiegati sono collocati rispettivamente:

a) nel grado undecimo del gruppo *A*, se provenienti dal quadro allegato 3;

b) nel grado dodicesimo del gruppo *C*, se provenienti dal quadro allegato 5;

c) nel grado tredicesimo del gruppo *C*, se provenienti dal quadro allegato 6

In ogni caso viene riconosciuta ai predetti impiegati, ai fini dell'assegnazione del nuovo stipendio, l'anzianità risultante dalla predetta assimilazione economica nei quadri allegati al R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236.

Art. 19.

Il personale subalterno e di manutenzione dei servizi postali ed elettrici proveniente dal cessato regime collocato nei quadri allegati 8, 9, 10, 11 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, verrà collocato nei gradi di capi squadra, capi commessi ed equiparati, primi commessi ed equiparati, commessi ed equiparati, allo stipendio immediatamente superiore a quello che sarebbe spettato, al 1° dicembre 1923, in base alle norme anteriormente vigenti, e con l'anzianità ad esso riconosciuta, a quella data, per effetto della precedente assimilazione economica.

Quando il personale predetto compie in ciascun grado la anzianità richiesta per il quarto aumento periodico di stipendio, viene collocato al grado immediatamente superiore.

Al personale di cui al presente articolo si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 85 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

Art. 20.

A tutto il personale del cessato regime che venga sistemato in base alle norme del presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 127 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 90 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084.

CAPO III.

Disposizioni per il personale proveniente dall'Amministrazione postale telegrafica di Fiume.

Art. 21.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, il personale postale, telegrafico e telefonico proveniente dai ruoli della Amministrazione postale telegrafica di Fiume sarà collocato, unitamente al personale proveniente dall'Amministrazione postale telegrafica austriaca, nei gradi di cui alla tabella n. 1, con le norme di cui appresso, valevoli sia per gli scrutini e i concorsi, sia per l'inquadramento normale.

1° Impiegati di classe:

a) il personale appartenente alle classi IV, V e VI dell'Amministrazione postale telegrafica di Fiume avrà lo stesso trattamento previsto all'art. 14 del presente decreto, lettere *a*), *b*) e *c*), e al successivo articolo 15, lettera *a*), per il personale del gruppo *C* del cessato ordinamento austriaco, appartenente rispettivamente alle classi di rango VII, VIII e IX che sia stato già collocato nel quadro allegato 4 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236;

b) il personale appartenente alle classi VII e VIII dell'Amministrazione postale telegrafica di Fiume avrà lo stesso trattamento previsto dagli articoli 14 e 15 del presente decreto per il personale del gruppo *C* del cessato ordinamento austriaco, appartenente alle classi X e XI, che sia stato già collocato nel quadro allegato 5 del predetto R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236.

2° Impiegati ausiliari:

a) il personale appartenente al I e II gruppo degli impiegati ausiliari di Fiume, avrà lo stesso trattamento di quello previsto negli articoli 14 e 15 del presente decreto per il personale delle classi VIII e IX del gruppo *D* del cessato ordinamento austriaco;

b) il personale del III gruppo avrà il trattamento previsto dallo stesso art. 15 per il rimanente personale del gruppo *D* ex austriaco.

Al personale di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni del penultimo comma dell'art. 121 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'ultimo comma del precedente art. 16.

Art. 22.

Ciascuno degli impiegati che, per effetto di scrutini a scelta, verrà collocato in un grado superiore a quello attribuitogli a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 30 ottobre

1924, n. 1842, prenderà posizione di seguito al rimanente personale proveniente dall'Amministrazione postale austriaca, con decorrenza dal 1° dicembre 1924.

Quello invece che verrà collocato nei gradi dei gruppi *B* e *C* per effetto di normale inquadramento acquisterà l'anzianità che gli risulta attribuita in base all'art. 4 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e prenderà posto tra gli altri impiegati, provenienti dalla cessata Amministrazione postale telegrafica austriaca, aventi una anzianità immediatamente superiore e quelli aventi una anzianità immediatamente inferiore.

Art. 23.

Il personale subalterno del III gruppo viene collocato nel grado dei commessi ed equiparati, in base all'anzianità che ciascun agente ha raggiunto nel gruppo, ad eccezione degli agenti che hanno conseguita la prima categoria di stipendio del III gruppo, secondo l'ordinamento di Fiume, i quali verranno collocati allo stipendio iniziale del grado di primi commessi ed equiparati, con l'anzianità conseguita nella stessa categoria.

Il personale subalterno del II gruppo viene collocato nel grado di primi commessi ed equiparati, con l'anzianità raggiunta nel gruppo stesso, aumentata di due anni.

Il personale subalterno del I gruppo viene collocato nei gradi dei capi commessi ed equiparati, con l'anzianità raggiunta nel gruppo.

Art. 24.

Al personale di cui ai precedenti articoli 21 e 23 sono applicabili rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 17 e al penultimo comma dell'art. 19 del presente decreto.

Art. 25.

Gli allievi postali di 2ª e 3ª classe, assunti per concorso secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione fiumana, e che siano stati mantenuti in servizio in seguito alla revisione di cui all'art. 20 del R. decreto-legge 30 ottobre 1923, numero 1842, e che abbiano maturato prima del 1° dicembre 1924 l'anzianità prescritta per il passaggio in ruolo, verranno nominati nelle classi corrispondenti, semprechè siano ritenuti meritevoli, e cioè alla classe VIII degli impiegati di 1ª classe, se allievi di 2ª classe, o al gruppo III degli impiegati ausiliari, se allievi di 3ª classe, con decorrenza dal giorno in cui abbiano maturato, secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione di Fiume, il periodo di prova.

A decorrere dal 1° dicembre 1924 i detti allievi verranno conseguentemente collocati al grado dodicesimo del gruppo *C* del nuovo ordinamento, se allievi di 2ª classe provvisti del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o di titolo equipollente; e al grado tredicesimo dello stesso gruppo *C* se allievi di 3ª classe, muniti di licenza di scuola media inferiore.

Nell'un caso e nell'altro a ciascun impiegato di cui al precedente comma viene riconosciuta, agli effetti dell'attribuzione dei nuovi stipendi, l'anzianità risultante dalle nomine di cui al primo comma del presente articolo.

Gli allievi di 2ª e 3ª classe che matureranno l'anzianità prescritta per il passaggio in ruolo, secondo i preesistenti ordinamenti di Fiume, dopo il 1° dicembre 1924, verranno collocati allo stipendio iniziale del grado dodicesimo del gruppo *C*, se allievi di 2ª classe, e allo stipendio iniziale del grado tredicesimo se allievi di 3ª classe.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

All'atto della prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, e con la stessa decorrenza del 1° dicembre 1923, la posizione giuridica ed economica di ciascun impiegato ed agente del cessato regime verrà definitivamente regolata, secondo quanto prevede l'art. 15 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1236, mediante la attuazione di tutte le disposizioni contemplate nel R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, nonchè nel R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, in quanto siano state applicate per il similare personale del Regno.

Tale disposizione non è applicabile al personale proveniente dall'Amministrazione postale telegrafica di Fiume.

In conformità al disposto dell'art. 17 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e dell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, i benefici concessi a favore del personale ex combattente saranno applicati solo nei riguardi degli impiegati ed agenti del cessato regime, che prestarono servizio nel Regio esercito e nella Marina nazionale ed a coloro che abbiano prestato servizio in qualità di legionario fiumano.

I passaggi di categoria, eventualmente derivanti dalla applicazione delle norme di cui sopra, si effettueranno nell'ambito degli elenchi di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Art. 27.

Al personale del cessato regime che verrà collocato nel gruppo *B*, potranno essere provvisoriamente mantenute, in via eccezionale, ed in quanto rimanga applicato agli uffici delle nuove Provincie, le mansioni proprie del gruppo *C* dell'ordinamento del Regno.

Art. 28.

Per il conferimento dei gradi al personale postale, telegrafico e telefonico del cessato regime, in deroga alle disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è data facoltà al Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di affidare a speciali Commissioni le attribuzioni demandate al Consiglio di amministrazione per gli scrutini, e per la formazione delle graduatorie, nonchè per tutte le altre nomine o sistemazioni da effettuarsi a norma del presente decreto.

Art. 29.

Per tutto quanto non sia espressamente stabilito dal presente decreto, in ordine alla sistemazione di carriera del personale postale, telegrafico e telefonico proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica, si applicano le disposizioni portate dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, in quanto non contrastino con le speciali disposizioni del presente decreto.

Coloro che, a norma delle suddette disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ritengano di aver titolo a speciali valutazioni dei servizi prestati, o a inquadramenti particolari dovranno farne domanda documentata entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

CAPO V.

Disposizioni per il personale postelegrafonico avventizio delle nuove Provincie.

Art. 30.

Al personale postale telegrafico e telefonico fuori ruolo e avventizio, comunque denominato, proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica, o assunto nelle nuove Provincie fino al 1° dicembre 1923, che non abbia titolo a sistemazione in base agli articoli precedenti, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028.

A tal fine, le citazioni che nel predetto R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, si riferiscono al R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, si intendono sostituite da quelle del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2228, e, per il personale di Fiume, da quelle dell'art. 20 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Le disposizioni stabilite per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, si intendono riferibili esclusivamente agli ex combattenti del Regio esercito e della Marina nazionale, nonchè a coloro che hanno prestato servizio in qualità di legionario fiumano.

Le disposizioni concernenti le vedove di guerra, le madri e le sorelle nubili dei caduti in guerra, e le donne insignite di medaglia al valor militare si applicano solo in rapporto a congiunte di ex combattenti del Regio esercito e della Marina nazionale.

Art. 31.

Oltre al personale escluso dalla sistemazione in ruolo a mente del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, sono esclusi altresì dalla predetta sistemazione i commessi postali non qualificati, titolari di uffici postali e telegrafici di classe delle nuove Provincie e gli inservienti e portalettere rurali, nonchè i messi postali, anche nel caso che i personali sopra indicati siano stati mantenuti in servizio in seguito alla revisione per effetto del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2228, e dell'art. 20 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Possono essere sistemati in ruolo gli agenti rurali, che nel pubblico interesse, o per trasformazione dei servizi, vengono adibiti a servizi urbani.

Art. 32.

Al personale fuori ruolo e avventizio delle nuove Provincie che si trovi nelle condizioni prescritte per aver titolo alla sistemazione possono essere conferiti i posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli organici dell'Amministrazione postale telegrafica, e i posti dei ruoli transitori istituiti a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, in concorso col similare personale del Regno, e nei limiti della disponibilità complessiva.

Gli interessati a tale sistemazione dovranno farne domanda entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

Il personale che non verrà sistemato secondo le norme di cui sopra potrà essere mantenuto in servizio, qualora e fino a quando l'Amministrazione ne abbia bisogno, senza alcun diritto a stabilità di posto, e col trattamento economico che verrà stabilito dal Ministero delle comunicazioni di concerto col Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 *maggio* 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 240. — GRANATA.

TABELLA n. 1.

Personale postale telegrafico proveniente dai ruoli del cessato regime.

Personale direttivo — Gruppo *A*.

Grado		Numero dei posti
7°	Capi sezione, direttori di sezione, ispettori capi	7
8°	Consiglieri, direttori principali, ispettori principali	9
9°	Primi segretari, direttori, ispettori	15
10°	Segretari, ispettori aggiunti, direttori aggiunti	17
11°	Vice segretari, vice ispettori, vice direttori	
		48

Personale di ragioneria, di controllo, di cassa e coadiuvante.

Gruppo *B*.

Grado		Numero dei posti
7°	Ragionieri capi e commissari capi	7
8°	Ragionieri principali, cassieri principali, controllori principali e commissari principali	18
9°	Primi ragionieri, primi cassieri, primi controllori, primi gestori carte valori e primi commissari	205
10°	Ragionieri, cassieri, controllori, gestori carte valori e commissari	225
11°	Vice ragionieri, vice cassieri, controllori aggiunti, vice gestori carte valori e vice commissari	
		455

Personale contabile esecutivo.

Gruppo *C*.

Grado		Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	53
10°	Ufficiali principali	157
11°	Ufficiali	263
12°	Ufficiali aggiunti	474
13°	Aiuto ufficiali	106
		1053

Personale tecnico di manutenzione e personale subalterno.

	Numero dei posti
Capi squadra, capi commessi ed equiparati . .	210
Primi commessi, ed equiparati	597
Commessi ed equiparati	72
	879

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

TABELLA n. 2.

***Proporzioni da seguire per le promozioni del personale postale telegrafico e telefonico proveniente dai ruoli del cessato regime successive alla prima applicazione del R. decreto** 11 novembre* 1923, *n.* 2395. **(Art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440).**

Gruppo *A*.

dal grado 8° al grado 7°	23 — 1
dal grado 9° al grado 8°	22 — 1
dal grado 10° al grado 9°	23 — 1

Gruppo *B*.

dal grado 8° al grado 7°	4 — 1
dal grado 9° al grado 8°	4 — 1
dal grado 10° al grado 9°	4 — 1

Gruppo *C*.

dal grado 10° al grado 9°	12 — 1

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze DE' STEFANI. *Il Ministro per le comunicazioni* CIANO.

Numero di pubblicazione **1059.**

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, **n. 780.**

Erezione in Ente morale ed approvazione dello statuto dell'Istituto marchigiano di scienze, lettere ed arti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda presentata dal prof. Giovanni Crocioni, presidente della Regia deputazione di storia patria per le Marche, diretta ad ottenere la erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'Istituto marchigiano di scienze, lettere ed arti;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Veduto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Istituto marchigiano di scienze, lettere ed arti è eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 2. — GRANATA.

Statuto dell'Istituto marchigiano di scienze, lettere ed arti.

A) *Scopi e sede dell'Istituto.*

Art. 1.

L'Istituto si prefigge lo scopo d'incoraggiare i progressi delle scienze come delle lettere e delle arti, e di promuovere, a tal fine, qualsiasi iniziativa giovevole alle provincie delle Marche e di Zara.

L'Istituto ha sede in Ancona.

Art. 2.

L'Istituto si compone di due classi: l'una delle scienze naturali, matematiche e fisiche; l'altra delle discipline morali, giuridiche, economiche, sociali, storiche, artistiche e letterarie.

B) *Soci.*

Art. 3.

Dell'Istituto fanno parte soci onorari, ordinari e corrispondenti, nati o dimoranti nelle Marche o segnalatisi con opere e pubblicazioni di interesse marchigiano. I soci ordinari possono essere residenti e non residenti, e passare, per deliberazione del Consiglio di presidenza, dall'una all'altra categoria, secondo che dimorino o no nelle Marche.

Art. 4.

I soci ordinari non potranno essere più di 50, e cioè 25 per ciascuna delle due classi. Dei soci ordinari si compone il Consiglio di presidenza. Rimane indeterminato il numero dei soci onorari e dei corrispondenti.

Art. 5.

I soci ordinari intervengono alle sedute, vi leggono studi propri, e riferiscono a voce o per iscritto, secondo i casi, su studi pubblicati da altri; e hanno diritto ad una copia delle pubblicazioni sociali. Tutti i soci hanno l'obbligo di mandare all'Istituto copia delle loro pubblicazioni e di segnalare, ciascuno per la sua disciplina, le pubblicazioni che si facciano concernenti le Marche. Sono proclamati benemeriti coloro che abbiano versato alla cassa dell'Istituto almeno la somma di L. 1000 o abbiano reso all'Istituto segnalati servigi.

C) *Consiglio di presidenza.*

Art. 6.

Il Consiglio di presidenza si compone di un presidente e di quattro consiglieri, dei quali due sono vice presidenti e due segretari (uno per ciascuna classe). Il Consiglio rimane in carica tre anni; può essere rieletto e si aduna tutte le volte che lo ritenga necessario.

Art. 7.

Il presidente rappresenta l'Istituto nei suoi rapporti col Governo, coi corpi scientifici e coi privati, ne firma gli atti, ne dirige le funzioni, ne convoca e presiede le adunanze.

I vice presidenti possono sostituire il presidente, secondo la designazione da lui fatta, convocare, d'intesa col presidente, e presiedere le adunanze della loro classe, curando che questa adempia le mansioni specifiche.

I segretari, sotto la direzione del presidente del Consiglio di presidenza, preparano l'ordine del giorno per le adunanze, ne redigono i verbali; tengono la corrispondenza con i soci e con gli estranei; curano la stampa e la distribuzione delle pubblicazioni, ecc., ciascuno per la sua classe. Per le adunanze a sezioni riunite funge da segretario il più giovane. Le altre mansioni comuni saranno ripartite tra i due dal Consiglio di presidenza.

D) *Bibliotecario.*

Art. 8.

Il Consiglio di presidenza elegge tra i soci un bibliotecario. Il bibliotecario ha in consegna i libri e i manoscritti dell'Istituto, ne compila il catalogo, ne regola il prestito ai soci e cura la corrispondenza relativa.

E) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 9.

Il presidente, un vice presidente, un segretario, uno dei sindaci dei capoluoghi delle cinque provincie, e uno dei presidenti delle cinque Deputazioni provinciali, da loro rispettivamente designati, e l'amministratore formano il Consiglio di amministrazione, il quale amministra il capitale sociale; presenta alla fine dell'esercizio finanziario il conto consuntivo e il preventivo, sul quale, dopo sentiti due revisori, scelti tra i soci ordinari, delibera l'Istituto.

F) *Amministratore.*

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione nomina un amministratore consigliere-economo, che potrà essere scelto anche nella classe dei corrispondenti e durerà in carica tre anni. Egli prende in consegna il capitale dell'Istituto, averi, mobili, ecc., come da appositi registri e inventari, e ne è responsabile; raccoglie i contributi degli Enti e ne cura il deposito o il rinvestimento, dopo averne avuta autorizzazione dal Consiglio; compila i bilanci; tiene in ordine il giornale delle entrate e delle uscite, i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione, e la corrispondenza di carattere amministrativo. Debitamente autorizzato dal Consiglio, tratta con stampatori, editori, librai, ecc.

G) *Funzione dell'Istituto.*

Art. 11.

L'Istituto persegue il suo scopo mediante adunanze generali e parziali, in cui si trattino materie della propria competenza; mediante intervento, nei modi che saranno determinati volta per volta, nelle questioni di interesse regionale; mediante i concorsi di cui all'art. 12, e mediante la pubblicazione di memorie e di relazioni lette nelle adunanze sociali e approvate. Delle pubblicazioni dell'Istituto ha cura il Consiglio di presidenza come è detto negli appositi articoli. Della sua funzione l'Istituto darà notizia ai giornali, volta per volta; ogni anno poi pubblicherà almeno un volume di atti, rendiconti e memorie.

Art. 12.

L'Istituto, nei limiti del proprio bilancio, bandirà, anno per anno, e, se necessario, per turno fra le due classi, uno o più concorsi a premio su argomenti di particolare importanza per la regione. Potrà anche bandire concorsi per conferimento di diplomi di onore e di medaglie di oro, di argento e di bronzo.

Art. 13.

L'Istituto indice almeno un'adunanza ordinaria generale all'anno, alla quale partecipano, oltre gli ordinari, che soli hanno diritto di voto, anche gli altri soci di ogni categoria. L'Istituto ha facoltà d'indire altre adunanze in numero indeterminato, secondo la convenienza e il bisogno, anche in altre città delle cinque provincie. Alle adunanze ordinarie generali può, a giudizio del Consiglio di presidenza, essere ammesso anche il pubblico. Ciascuna classe può adunarsi ogni volta che voglia, dietro invito del presidente o anche del vice presidente della rispettiva classe, per trattare materie di sua competenza; può ammettere a leggere lavori propri o ascoltare letture di soci, anche persone estranee. Nelle adunanze dovranno essere via via segnalate pubblicazioni e trattate questioni di interesse marchigiano.

Art. 14.

Nell'adunanza generale annuale si procederà, presenti i soli soci ordinari, con votazione segreta, alla rinnovazione delle cariche, all'approvazione dei bilanci, alla nomina dei nuovi soci e a tutti quegli altri atti che siano necessari per il normale andamento dell'Istituto.

H) *Elezioni.*

Art. 15.

Per la elezione di nuovi soci ordinari, onorari e corrispondenti, il Consiglio di presidenza, ricevute le proposte, o di sua iniziativa, invita i soci ordinari, con lettera e in forma segreta, a dare il loro voto entro un termine di venti giorni. Perchè la elezione sia valida, occorre il voto favorevole della metà dei soci più uno. In caso negativo, la elezione non potrà essere ripetuta prima che sia trascorso un anno.

Art. 16.

La elezione alle cariche è fatta dall'Istituto, nell'adunanza ordinaria, con votazione segreta. Perchè la elezione sia valida, occorre almeno il voto favorevole della metà dei votanti, più uno, in regolare adunanza conforme al regolamento.

Art. 17.

Apposito regolamento disciplinerà l'applicazione del presente statuto.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione **1060.**

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. **792.**

Costituzione del Consiglio d'amministrazione presso la Scuola artiglieria controaerei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1920, relativo alla costituzione del Consiglio d'amministrazione per ciascun deposito scuola controaerei;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, che approva l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la gestione economica ed amministrativa della Scuola per artiglieria controaerei è costituito il Consiglio d'amministrazione composto come segue:

del comandante della Scuola, presidente;

dell'ufficiale superiore a disposizione, relatore;

dell'ufficiale d'amministrazione, designato per le funzioni di direttore dei conti, segretario.

Art. 2.

Nelle assenze del comandante della Scuola, la presidenza del Consiglio è assunta dall'ufficiale superiore che lo segue in grado ed anzianità. Qualora tale ufficiale superiore sia il relatore, questi assume le cariche di presidente e di relatore.

Il relatore ed il direttore dei conti — segretario del Consiglio — nelle loro assenze sono sostituiti da ufficiali designati dal comandante della Scuola.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 12. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1061.**

REGIO DECRETO 4 maggio 1925, n. **791.**

Aumento del limite delle somme che i corpi del Regio esercito possono conservare nella cassa corrente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite della giacenza dei fondi nella cassa corrente dei corpi, stabilito dall'art. 120 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è elevato da L. 4000 a L. 10,000.

Per l'ufficio di personali militari vari, il limite della giacenza dei fondi nella cassa corrente, indicato dall'art. 614 del predetto regolamento in L. 10,000, è elevato a L. 25,000.

Nei fondi della cassa corrente va compreso anche l'importo dei titoli di credito, dei vaglia postali e bancari, e delle marche da bollo.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 11. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1062.**

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. **781.**

Erezione in Ente morale della Fondazione Di Camillo per l'assistenza educativa dei figli dei ferrovieri, in Roma.

N. 781. R. decreto 5 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Di Camillo per l'assistenza educativa dei figli dei ferrovieri, con sede in Roma, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1925.

Numero di pubblicazione **1063.**

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 782.

Erezione in Ente morale dell'Associazione « Per la Donna », in Ancona.

N. 782. R. decreto 5 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Per la Donna » con sede nel comune di Ancona viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1925.

Numero di pubblicazione **1064.**

REGIO DECRETO 16 aprile 1925, n. 783.

Erezione in Ente morale della Pia fondazione Pasquale Ventili, in Teramo.

N. 783. R. decreto 16 aprile 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata « Pia fondazione Pasquale Ventili », con sede in Teramo, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1925.

Numero di pubblicazione **1065.**

REGIO DECRETO 1° maggio 1925, n. 786.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Muro Lucano.

N. 786. R. decreto 1° maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Muro Lucano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1925.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 maggio 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Sant'Angelo Romano.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 24 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Angelo Romano, in provincia di Roma.

MAESTA',

Recenti accertamenti, eseguiti sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Sant'Angelo Romano, hanno rilevato il grave disordine della civica azienda e particolarmente il deplorevole abbandono degli uffici comunali e dei servizi pubblici, determinato dall'azione deficiente ed irregolare degli amministratori.

Il Prefetto, in vista del vivo fermento, provocato nella popolazione da tale stato di cose, con minaccia di perturbamenti, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva e affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Perdurando le anormali condizioni dello spirito pubblico locale, e, data la necessità di riparare con mezzi adeguati al disordine della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sant'Angelo Romano, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor conte Raffaele Postia di S. Sofia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 122

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 3 giugno 1925

	Media		Media
Parigi	123 09	Belgio	120 40
Londra	119 826	Olanda	9 88
Svizzera	478 41	Pesos oro	22 72
Spagna	360 —	Pesos carta	10 —
Berlino	5 88	New-York	24 772
Vienna (Shilling)	3 48	Russia	—
Praga	74 —	Belgrado	41 50
Dollaro canadese	24 785	Budapest	0 0342
Romania	11 —	Oro	477 98

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 525
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	50 325
	5.00 % netto	98 15
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	76 75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 42).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	625851	70 —	Motta Rosa di Rocco, moglie di *Iumundo Francesco* dom. a Laurenzana (Potenza).	Motta Rosa di Rocco, moglie di *Imundo Francesco-Antonio*, dom. come contro.
»	776495	70 —	Motta Rosa di Rocco, moglie di *Imondi Francesco*, dom. a Laurenzana (Potenza).	
»	701765	854 —	Salamone Zirafa-Antonina fu Salvatore, moglie di *Giudici* Pietro, dom ad Acquaviva (Caltanissetta) anzi Acquaviva Platani (Caltanissetta).	Salamone Zirafa-Antonina fu Salvatore, moglie di *Giudice* Pietro, dom. come contro.
Cons. 5 %	374903	135 —	*Petruccelli* Domenico di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Moliterno (Potenza).	*Petrocelli* Domenico di Vincenzo, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 3ª emissione	761	Cap. 500 —	Raso Giuseppe fu *Ignazio*, minore, sotto la patria potestà della madre Buttacavoli Giuseppa fu Gaspare, ved. Raso *Ignazio*.	Raso Giuseppe fu *Michele*, minore, sotto la patria potestà della madre Buttacavoli Giuseppe fu Gaspare, vedova di Raso *Michele*.
»	762	» 500 —	Raso Filippo fu *Ignazio*, minore, ecc., come la precedente	Raso Filippo fu *Michele*, minore, ecc., come la precedente.
»	763	» 500 —	Raso Michele fu *Ignazio*, minore, ecc., come la precedente.	Raso Michele fu *Michele*, minore, ecc., com la precedente.
»	764	» 500 —	Raso Antonia fu *Ignazio*, minore, ecc., come la precedente.	Raso Antonia fu *Michele*, minore, ecc, come la precedente.
3.50 % (1902)	333	129.50	*Lambertenghi Dialtrich* di *Dino*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Voghera (Pavia).	*dei Lambertenghi Ruggero Dialtrik* di *Bernardo*, minore, ecc., come contro.
3.50 %	168826	66.50	Paola Giovanni, Oreste ed Emilia-Catterina di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. ad Asti (Alessandria); con usufrutto a Cantonetti Caterina fu *Antonio* vedova Paola Giovanni, dom in Asti.	Intestata come contro; con usufrutto a Cantonetti Caterina fu *Giuseppe-Antonio*, vedova Paola Giovanni, ecc.
»	267832	112 —	Della Chiesa di Cervignasco Felicita fu Carlo, vedova di Curlo Marcello e Curlo Emilia e Faustino fu Marcello, l'Emilia nubile, tutti eredi indivisi del detto Marcello Curlo, dom. a Torino; con usufrutto a Nigra *Serafina* fu Giovanni.	Intestata come contro; con usufrutto a Nigra *Domenica* detta *Serafina* fu Giovanni.
»	772407	87.50	Masotino *Luisa* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Ruta Maria fu Tommaso, vedova di Masotino Giuseppe dom. in Bitonto (Bari).	Masotino *Maria-Luisa-Vincenza* fu Giuseppe minore, ecc., come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	232607	560 —	Massa Ferrante fu *Giuseppe-Enrico*, minore, sotto la patria potestà della madre Gabutti Emma fu Pio, vedova di Massa *Giuseppe Enrico*, dom. a Torino.	Massa Ferrante fu *Giuseppe-Raffaele-Enrico* o *Enrico*, minore, sotto la patria potestà della madre, Gabutti Emma fu Pio, vedova di Massa *Giuseppe-Raffaele-Enrico* o *Enrico*, dom. a Torino.
»	55940	3,525 —	Bosio Elisa, Maria-Iolanda e *Giustino-Carlo* fu Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre Counsell Kate, vedova di Bosio Emilio, dom. a Firenze.	Bosio Elisa, Maria-Iolanda ed *Enrico-Giustino-Carlo* fu Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre Counsell Kate, vedova di Bosio Emilio, dom. in Firenze.
»	60699	695 —	Bosio Elisa, *Iolanda* e *Giustino* fu Emilio, minori, ecc., come la precedente.	Bosio Elisa, *Maria-Iolanda* ed *Enrico-Giustino-Carlo* fu Emilio, minori, ecc., come contro.
»	74056	2,125 —	Bosio Elisa, Maria-Iolanda, *Giustino-Carlo* fu Emilio, minori, ecc., come la precedente.	Bosio Elisa, Maria-Iolanda ed *Enrico-Giustino-Carlo* fu Emilio, minori, ecc., come contro.
»	288405	1,475 —	Guglielminetti *Teresa* fu Giacomo, moglie di Rajveri della Rocchetta Carlo, dom. a Masio (Alessandria), vincolata.	Guglielminetti *Maria-Teresa-Marianna* fu Giacomo, moglie, ecc., come contro, vincolata.
3.50 %	61¯493	336 —	Foro *Enrichetta* fu Celso, moglie di Morando Secondo, dom. a Celle Enomondo (Alessandria), vincolata.	Foro *Irene-Enrichetta* fu Celso, moglie, ecc., come contro.
»	716983	35 —	Fornasari Giuseppe fu *Flavio*, dom. in San Remo (Porto Maurizio).	Fornasari Giuseppe fu *Ilario*, dom. come contro.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	123	Cap. 4,000 —	Bologna *Emilia* fu Paolo, nubile.	Bologna *Erminia* fu Paolo, nubile.
3.50 %	153444	406 —	Provincia di Avellino; con usufrutto vitalizio a Manganiello *Mariantonia* di Liberatore, moglie di Savino *Saverio*.	Provincia di Avellino; con usufrutto vitalizio a Manganiello *Antonia* fu Liberatore, moglie di Savino *Francesco-Saverio*.
»	522060	35 —	Bellina Maria fu Giuseppe, moglie di *Ferro* Michele, dom. in Trapani.	Bellina Maria fu Giuseppe, moglie di *di Ferro* Michele, dom. in Trapani.
Cons. 5 %	305271	2,360 —	*Carpinati* Francesca fu Ignazio, moglie di Leotta Francesco, dom. in Acireale (Catania), vincolata.	*Carpinato* Francesca fu Ignazio, moglie, ecc., come contro.
»	151327	3,000 —	Barosso Paolo fu Severino, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Nosenzo *Teresa* fu Domenico, vedova di Barosso Severino, dom. a Torino.	Barosso Paolo fu Severino, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a Nosenzo *Angela-Maria-Teresa* fu Domenico, vedova di Barosso Severino, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 maggio 1925

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 22 maggio, in Casalnuovo d'Africo, provincia di Reggio Calabria e il 27 maggio in Pogno, provincia di Novara, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 3ª e 2ª classe con orario limitato di giorno.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di vice-direttore di 2ª classe (gruppo A - grado 9°) della Stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Decreta:

E' aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di vice-direttore di 2ª classe (gruppo *A*, grado 9°) presso la Stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno, con lo stipendio di lire 11,600, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2800. E' dovuta inoltre l'indennità caro viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, div. III), non più tardi del 31 luglio 1925. Esse dovranno contenere l'indicazione delle dimore del concorrente, ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza italiana;
d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;
h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso.

I concorrenti dovranno inoltre presentare la laurea in scienze agrarie, od in scienze naturali.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare, posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato da almeno un triennio.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale con la qualifica di straordinario, giusta l'art. 11 del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo aumento periodico di stipendio decorrerà dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Al vice-direttore di nuova nomina della surricordata Stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1925.

Il Ministro: NAVA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco dei candidati ammessi al concorso per 28 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

Albanese Angiolino — Alessandrini Adolfo — Alessio Giovanni — Ambrosetti Gino — Anfuso Filippo — Anzilotti Enrico — Babuscio Rizzo Francesco — Bacialli Luigi — Ballerini Ugo Paolo — Banzi Leo — Bartoccetti Giovanni Maria — Biscotti Domenico — Borga Guido — Borgomanero Francesco — Brigidi Giuseppe — Buzzi Gradenigo Cesare Pier Alberto — Cantoni Mamiani della Rovere Vittorio — Cappellani Raffaele — Caradossi Umberto — Caracciolo D'Aquara Lucio — Castellani Vittorio — Cattani Attilio — Chiaramonte Bordonaro Luigi — Ciaffi Adriano — Ciano Galeazzo — Columbano Tomaso — Confalonieri Giuseppe Vitaliano — Conti Mario — Coppini Maurilio — Cortese Paolo — Cortini Arnaldo — Cossu Oscar — Costantini Giulio — Crisalli Costantino — Crisanti Corrado — Cruciani Amilcare — Cuturi Antonio — D'Acunzo Benedetto — D'Aluiso Salvatore — De Cadilhac Gastone — De Notaristefani Antonio — Del Prato Domenico — Di Loreto Amarando Alfredo — Duval Giovanni — Fabris Mario — Fago Vittorio — Ferrara Mariano — Ferretti Raffaele — Filotico Enrico — Formentini Omero — Fornari Giovanni — Franchetti Lamberto — Gerini Alessandro — Gianturco Elio — Giustiniani Raimondo — Gregori Arturo — Grimaldi Emanuele Rodolfo — Grugni Aldo — Guasoni Uberto — Guerriero Augusto — Guidi Alberto — Guidotti Gastone — Ingrosso Giuseppe — Jannaccone Domenico — Jannelli Pasquale Simone — Lerda Gracco Giovanni — Lo Jucco Giacomo — Lucà Vincenzo Maria — Macchi Di Cellere Pio — Magistrati Massimo — Mandillo Enrico — Marinaro Enrico — Mascia Vittorio — Mengarini Bruno — Moroder Guido — Mosti Giuseppe — Muzi Falconi Filippo — Napoli Francesco — Negri Luigi — Notarbartolo Giovanni — Palumbo Carlo — Panvini Rosati Marco — Pasquale Vincenzo — Perego Carlo Alberto — Pilo Rosalino — Pinto Pasquale — Pirone Michele — Pirro Bernardo — Pirzio Biroli Alessandro — Pistolini Carlo — Pompei Alessandro Maria — Quirini Vittorio — Raffaelli Pietro — Renna Pierino Giuseppe — Riccio Luigi — Rossi Renzo — Rotini Ambrogio — Rottino Riccardo — Sallier de la Tour di Calvello Paolo — Sandrelli Luigi — Sanfelice Di Monteforte Giovanni — Scaglione Roberto — Scimone Guido — Sciolla Lagrange Pusterla Emilio — Serra Francesco — Silvestrelli Luigi — Spalazzi Giorgio — Spinelli Pier Pasquale — Strumia Filippo Edoardo — Tallarigo Marcello — Tommaseo Ruggero — Tommasini Mattiucci Eugenio — Torella Raimondo — Triulzi Paolo Antonio — Troise Vladimiro — Trotta Renato — Vacca Giovanni Maria — Venzi Giorgio — Verneau Francesco — Veschi Arrigo — Wiel Ferdinando — Zafarana Gino Ernesto — Zamboni Carlo Filippo — Zamboni Guelfo — Zampaglione Antonio.

Gli esami scritti avranno principio a Palazzo Chigi il giorno 15 giugno corrente, alle ore 12.

p. *Il Ministro*: NASELLI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.